

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Presentazione di un progetto di legge sui provvedimenti di pubblica sicurezza — Urgenza chiesta e dichiarata — Proposte dei Senatori Chiesi e Cambray-Digny, approvate — Discussione del progetto di legge per l'estensione alle Province Romane degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile — Domanda del Senatore Mamiani, a cui risponde il Senatore Poggi, Relatore. — Osservazioni e proposta d'emendamento del Senatore Piacentini, appoggiate dal Senatore Chiesi — Considerazioni del Relatore — Osservazioni e riserva del Ministro di Grazia e Giustizia — Reiezione dell'emendamento del Senatore Piacentini — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 — Considerazioni del Senatore Mamiani in favore dell'articolo 4, appoggiate dal Senatore Chiesi — Dichiarazioni del Senatore Conforti e del Ministro della Pubblica Istruzione, e risposta del Relatore — Schiarimenti del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli art. 4 e 5, ultimi del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

Sono presenti il Ministro dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, ed i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizione:

« N. 4505. Il Sindaco, a nome del Municipio d'Intra (Novara), porge al Senato motivate istanze perchè venga adottata la sostituzione della linea Gozzano-Locarno a quella di Magadino-Cittiglio proposta per il congiungimento della ferrovia del Gottardo con quella di Novara-Genova, o quanto meno che al Governo venga riservata la facoltà della scelta da farsi dopo nuovi studi comparativi sulle due linee concorrenti. »

Presidente. Questa petizione è già stata trasmessa all'Ufficio centrale incaricato dell'esame della legge riguardante la ferrovia del San Gottardo.

I Senatori Bellavitis, Miniscalchi-Erizzo, Pasolini e Balbi Senarega domandano un congedo, che è loro dal Senato accordato.

L'ordine del giorno recherebbe la votazione a squittinio segreto dei progetti di legge che sono stati discussi nelle ultime tornate; ma credo più conveniente di differire questa votazione.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLA PROVINCIA ROMANA DEGLI ARTICOLI 24 E 25 DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE.

(V. Atti del Senato N. 34 C.)

Viene oggi per primo il progetto di legge concernente l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra.)

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore Mamiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani. Io intendo veramente parlare sopra l'articolo 4°, soppresso dall'Ufficio Centrale, e per allora prego il signor Presidente ad avere la bontà di concedermi la parola. Intanto però mi permetta il Senato di domandare all'Ufficio Centrale se è giunta nelle sue mani una petizione di alcuni Signori romani intorno alla parte che compete ai successori, e ai primi chiamati, secondo che è esposto nell'articolo relativo.

Presidente. La petizione a cui accenna l'onorevole Senatore Mamiani fu, come ogni altra petizione che riguarda lo stesso argomento, inviata all'Ufficio Centrale: io do quindi la parola all'onorevole Relatore perchè possa renderne conto.

Senatore Poggi, Relatore. All'Ufficio Centrale venne

comunicata una petizione che fu presentata al Senato dall'onorevole Collega Senatore Piacentini, nell'interesse di tre principi romani. Essa riguarda appunto la questione di cui ha fatto parola l'onorevole Senatore Mamiani, vale a dire si dimanda con la medesima che sia variato l'articolo 24 quale si voleva applicare ed estendere a Roma come primo articolo del progetto di legge, e che invece di dichiarare sciolto il fidecommesso, dividendo i beni fra il possessore attuale ed il primo o primi chiamati, si dica che si debba sciogliere nel possessore attuale, o tutt'al più sia riservata una metà al primo chiamato in ordine di successione, vale a dire ad uno dei figli o discendenti dell'attuale possessore. Però l'Ufficio Centrale si riserva di far parola di questa petizione quando sicuno parli sul primo articolo a cui specialmente si riferirebbe, e potrebbe darsi che pigliando poi largo campo la discussione, questa questione possa in certo modo attirare anche l'altra per la quale l'onorevole Senatore Mamiani si è già dichiarato di voler combattere l'Ufficio Centrale.

Per ora l'Ufficio Centrale non crede di dover far altro che prendere conto della petizione, e se qualcuno si farà organo per sostenerne le ragioni, l'Ufficio Centrale si riserva di dire il suo parere.

Presidente. L'onorevole Senatore Mamiani intende di parlare su questo incidente?

Senatore Mamiani. Sulla petizione no: mi riservo a parlare sull'articolo 4, che credo non sia ora in questione.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, si passa a quella degli articoli.

Si dà lettura dell'articolo 1°:

« Ai fidecommessi, ai maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommissarie, ed ai vincoli feudali ordinati nella provincia romana anteriormente all'attuazione del Codice civile ivi promulgato in virtù del Reale Decreto del 27 novembre 1870, N. 6030, sono applicabili dal 1° luglio 1871 gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative al Codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospenso dall'articolo 2, lettera B, del citato Decreto del 27 novembre 1870.

» Alle parole *dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice e alla data del 1° gennaio 1866*, contenute negli articoli 24 e 25 suddetti, è sostituita la data del 1° luglio 1871. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

La parola è al Senatore Piacentini.

Senatore Piacentini. Chieggo il permesso di leggere il mio discorso, perchè non assuefatto a parlare in pubblico.

Presidente. Il Regolamento gliene dà la facoltà.

Senatore Piacentini. Signori Senatori:

Il Reale Decreto del 27 novembre 1870, num. 6030,

nell'ordinare in Roma e sua Provincia la pubblicazione del Codice Civile, dichiara sospesa l'applicazione degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie dello stesso Codice, relativi all'abolizione dei preesistenti fidecommessi. Trattandosi in oggi di estendere alla Provincia Romana quei due articoli riservati, e lasciati in sospenso dal suddetto Decreto, la indagine, a quanto mi sembra, dee versare su due punti: *primo*, se sia lecito modificarli: *secondo*, se, e come si debbano modificare. Quanto al *primo*, la risposta *affermativa* può dirsi autorizzata dallo stesso Decreto Reale, che ne ordinò la sospensione. A che sospendere la pubblicazione di quei due articoli, se le abolizioni dei fidecommessi, e le loro norme già proclamate in tutto il resto d'Italia tale avessero costituito un *antecedente*, da cui non fosse permesso deviare? La cosa è per se stessa troppo chiara perchè non abbisogni di commenti.

Nè può esser di ostacolo che la legge sull'abolizione dei fidecommessi fu già votata dal Senato nella tornata del 23 marzo 1870, e quindi approvata ultimamente dall'altro ramo del Parlamento con alcuni cambiamenti relativi ai feudi ed alle gallerie. Come il Senato in quella tornata si era pronunciato sui fidecommessi, erasi egualmente pronunciato sui feudi. Tuttavia, l'onorevole Relatore, dopo di avere esposto, che il progetto votato dal Senato il 23 marzo ora vi torna *assui mutato e diverso*, e che *i cambiamenti principali apportativi dalla Camera dei Deputati riguardano l'abolizione dei vincoli feudali, e la conservazione delle biblioteche e degli oggetti d'arte e di antichità*, ci attesta che l'Ufficio Centrale dopo un lungo esame, si è persuaso di potere accettare la prima delle due modificazioni (quella dei feudi), non però la seconda.

Accennate quindi le ragioni, per le quali i feudi romani non dovessero trattarsi come i Lombardo Veneti, e saviamente aggiunto il riflesso di equitativa prudenza, cioè di non doverci esporre *gl'interessati a delle liti*, concludeva che, in vista di tali ragioni, quanto ai feudi, l'Ufficio Centrale ha unanimemente accolta la riforma fatta dalla Camera. Ma se l'Ufficio Centrale, penetrato degli inconvenienti che sarebbero derivati dal progetto votato il 23 marzo ne trovò giusta, e ad *unanimità* ne approvò la modificazione quanto ai feudi, perchè non dovrà dirsi altrettanto riguardo ai fidecommessi, ove ricorrano egualmente ragioni per doversi lo stesso progetto modificare?

Adunque l'obbietto di essersi votato il progetto nella tornata del 23 marzo 1870, anche a giudizio dell'Ufficio Centrale e dell'onorevole Relatore, non è serio, tantochè non possa richiamarsi a discussione per emendarne i difetti qualora ve ne occorran. E realmente perchè sarebbe impedito il Senato di tornare sulle sue risoluzioni ed emendarle quando lo meritino? È forse un Tribunale, cui dalla legge s'interdica il pronunciare *bis in idem*? No, è uno dei poteri legislativi, è un Corpo legislatore, cui se è lecito derogare alle leggi, molto più deve esser lecito modificarle, indubitabilmente poi

il semplicemente dichiararle. Si è dato forse il bando alla interpretazione *autentica* propria del legislatore, che il Diritto Romano c' insegna doverci indeclinabilmente attendere, e seguire dai Magistrati dell'ordine giudiziario?

Se pertanto i precedenti legislativi non si oppongono alla revisione e modificazione degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice Civile relativamente all'abolizione dei vincoli fidecommissari in Roma e sua Provincia, perchè la sospensione di essi voluta dal Decreto Reale del 27 novembre 1870 implicitamente ne autorizza la revisione, altrimenti detta sospensione sarebbe stata irragionevole, e senza scopo veruno; se nemmeno può formare ostacolo la votazione del progetto seguita nella tornata del 23 marzo, essendo nella facoltà del Senato il modificare, e molto più il dichiarare le sue risoluzioni, tantochè l'Ufficio Centrale ha con voto unanime approvato, rispetta ai feudi, la riforma portata a detto progetto dalla Camera dei Deputati, altro non resta che vedere, se realmente quei due articoli 24 e 25 meritino di essere emendati, o dichiarati in vista degli inconvenienti che ne derivano.

Non è mestieri occuparsi dell'articolo 25, giacchè gli inconvenienti procedono unicamente dal modo in cui è redatto l'antecedente articolo 24, unico, a quanto mi sembra, da doverci prendere in considerazione, e così concepito: *I fidecommissi, i maggioraschi, e le altre sostituzioni fidecommissarie ordinate secondo le leggi anteriori sono sciolti dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice. La proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore dal giorno 1° gennaio 1866, e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo, o ai primi chiamati nati o concepiti al detto giorno, salvo l'usufrutto al possessore. La divisione dei beni può essere promossa tanto dai possessori, quanto dai primi chiamati. Nei maggioraschi, e fidecommissi dotati in tutto o in parte dallo Stato, la nuda proprietà della metà riservata al primo chiamato, se questo non esiste al 1° gennaio 1866, o di una quota proporzionale al concorso dello Stato nella dotazione, è devoluta al patrimonio dello Stato.*

È molto inesatto il dire che la proprietà della metà dei beni fidecommissari è attribuita al possessore. Questi non abbisognava che la legge gliene attribuisse la proprietà, giacchè l'aveva dallo istitutore del fidecommissario; e la legge altro non poteva concedergli che sollevarlo dall'onere impostogli di conservare, e restituire ai sostituiti i beni che possedeva. La opinione che l'eredità gravata sia un semplice usufruttuario è generalmente respinta da tutti i giureconsulti, ritenendosi assurdo che detta proprietà risieda presso l'ente morale ed immaginario, cioè presso il fidecommissario. Checchè però sia delle inesattezze, quello che merita somma considerazione è il determinare quali debbano intendersi per *primo* o *primi chiamati*.

Le gravi liti fra gli interessati che subito insorsero dopo i decreti dei commissari Farini e Valerio per

l'Emilia e per le Marche, nonchè la contraddizione dei tribunali nel definirle, seguita successivamente l'annessione dell'Umbria, consigliarono il nuovo commissario Pepoli, nel proclamare l'abolizione dei fidecommissi, a determinare che per primi chiamati s'intendessero unicamente quelli *la cui vocazione sarebbe verificata in forza della istituzione senza altro evento o condizione al cessare dell'attuale possessore*.

E fu questo savissimo consiglio, perchè, senza una tale dichiarazione, anche per l'Umbria sarebbe aperto largo campo alle liti, e lasciato l'arbitrio ai tribunali di giudicare in modo diverso a seconda dei rispettivi criteri. E non è forse la mancanza di questa dichiarazione che fornì il pretesto alla stravagante idea di *finger morto* l'attuale possessore al momento della promulgazione della legge, d'onde procede la ingiustizia e l'assurdo di spogliarlo della metà dei beni a favore di chi forse mai avrebbe avuto diritto a conseguirli, perchè la sua chiamata dipendeva da condizione, che avrebbe potuto non avverarsi? Eppure, se non si dichiara che primi chiamati, a senso dell'art. 24, s'intendono unicamente i chiamati secondo l'ordine della istituzione, si farà luogo a rinnovare gli inconvenienti e gli scandali avvenuti nelle provincie della Emilia e delle Marche che tanto travagliarono i possessori dei fidecommissi, e le loro famiglie. Il puro caso, l'accidentalità di non essere ancora nati o concepiti al promulgarsi della legge quelli che in forza della istituzione dovrebbero succedere all'attuale possessore, non deve privarli in perpetuo della metà dei beni che loro dall'articolo 24 si vuol riserbata.

Vi sono certi principii dai quali non può recedersi senza ledere la giustizia, e commettere un deplorabile arbitrio. Dalle leggi di tutti i tempi è dichiarata sacra la volontà dei defunti, e non è lecito derogarvi, a meno che non lo esigano l'ordine pubblico e l'interesse dello Stato. Troncare il corso ai fidecommissi preesistenti alla pubblicazione del Codice, e proclamare la libertà dei beni, è provvedimento reclamato dall'ordine pubblico nell'interesse dello Stato, per cui la deroga in questa parte alla volontà dei defunti istitutori, che con lunga serie di sostituzioni ne avevano ordinato la perpetuità, rimane pienamente giustificata. Raggiunto però questo scopo, non arrestarsi, ma procedere ad ulteriori deroghe, ed attribuire i beni resi liberi a chi non ne aveva il diritto senzachè venga ciò reclamato dall'ordine pubblico nell'interesse dello Stato, è un deplorabile arbitrio da non potersi in verun modo giustificare. Quindi, a rigor di diritto, la legge dovrebbe arrestarsi alla sola abolizione degli esistenti fidecommissi, rilevando gli attuali possessori dall'obbligo di conservarne e restituirne i beni agli ulteriori sostituiti; e sotto questo aspetto la riserva della metà della nuda proprietà verso il primo, o primi chiamati è per se stessa arbitraria, ingiustificabile, poichè manca l'interesse pubblico che la richiegga.

Senonchè tale riguardo al primo, o primi chiamati

può esser tollerato purchè suggerito dalla equità, mentre troppo duro sarebbe togliere un dritto, ed una successione prossima ad essere attuata. Dato però luogo a questa equità, che non molto si allontanerebbe dal voto degl'istitutori, se si volesse portare più oltre l'arbitrio, e dare questa metà a chi fu chiamato non puramente e semplicemente, ma sotto la condizione che si estinguessero altre linee chiamate in precedenza, l'arbitrio non avrebbe scusa, e degenererebbe in una mostruosa iniquità. Quei Signori, che stanno per la intangibilità dell'articolo 24, e per lasciarlo come giace, attuando lontane sostituzioni nello stesso tempo che si dichiarano abolite, ricorrono alla strana finzione che l'attuale possessore debba intendersi morto all'pubblicarsi della legge. Ma, o Signori, chi ci autorizza ainger morto chi è vivo, ed a cui appunto perchè vivo, la legge vuole attribuita la metà della proprietà e l'intero usufrutto?

L'onorevole Pericoli, Deputato all'altro ramo del Parlamento aveva proposto, e quindi ritirato l'emendamento concepito nei seguenti termini: « *S'intendono primi chiamati, a forma dello articolo 24, le persone che, secondo l'ordine di vocazione dovrebbero succedere immediatamente dopo l'attuale possessore. Qualora questi primi chiamati non siano nati, nè concepiti all'epoca della promulgazione della legge, la intera proprietà resterà libera presso l'attuale possessore.* » Quanto a me, accetto ben volentieri questo emendamento, perchè con esso si prevengono le liti fra gli interessati, si toglie l'arbitrio di diversi, e contraddittorii criteri ai magistrati dell'ordine giudiziario, non si cade nella contraddizione di attuare nuove sostituzioni nel mentre che vengono abolite, e finalmente non si deroga alla volontà dei defunti oltre il bisogno reclamato dall'ordine pubblico nello interesse dello Stato.

Se però non vi piacesse, o Signori, di accettare tale emendamento dell'articolo 24 nei precisi termini, nei quali è concepito, sarei a proporre un altro più semplice, che è il seguente: « *La proprietà della metà dei beni è riservata al primo, o primi chiamati secondo l'ordine di vocazione prescritto dagli istitutori, se saranno nati, o concepiti all'epoca della promulgazione della legge.* »

« Riformato e dichiarato in tal maniera l'articolo 24, cesserà la contraddizione di attuar sostituzioni mentre si decretano abolite; si toglierà l'occasione ai Giudici di esser discordi nelle loro definizioni, sarà bandita l'assurda finzione di ritenere morto chi è vivo a cui la legge riserva l'usufrutto, durante la vita: in fine, non si faranno purificare vocazioni dipendenti da condizioni non verificate, senza che la deroga in questa parte alla volontà dei defunti nello interesse dello Stato sia reclamata dall'ordine pubblico. Tanto più poi sembra doversi adottare questa dichiarazione rispetto a Roma, inquantochè Roma trovasi nella stessa

condizione dell'Umbria, ove simile disposizione già ebbe luogo, e venne adottata.

La ripristinazione dei fidecommessi giusta il *motu proprio* di Pio VII del 6 luglio 1816 non si verificò che per le provincie così chiamate di *prima ricupera*, fra le quali appunto si annoverano Roma e l'Umbria. Se adunque la dichiarazione, rispetto ai primi chiamati, ha avuto già luogo nell'Umbria, mediante la legge Pepoli, perchè non dovrà estendersi a Roma, posta nelle stesse condizioni, e dove i fidecommessi per la loro quantità e qualità presentano un oggetto di tanta importanza?

Il proposto emendamento sotto questo aspetto non sarebbe più una eccezione, bensì un'applicazione di legge già esistente, per cui mi lusingo che la proposta dichiarazione dell'articolo 24 delle disposizioni transitorie contenute nel Codice già pubblicato in Roma verrà da voi Signori accettata.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Piacentini di far pervenire al seggio della presidenza l'emendamento da lui proposto.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, che porta per titolo: *Provvedimenti speciali di pubblica sicurezza.*

Rivolgo preghiera al Senato acciò voglia compiacersi di dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

Presidente. Do atto all'onorevole Signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge relativo ai provvedimenti speciali di pubblica sicurezza.

Nel fare questa presentazione l'onorevole Presidente del Consiglio chiede l'urgenza, la quale mi pare che sia più che appoggiata dalle circostanze nelle quali ci troviamo.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Avendo l'onorevole Presidente del Consiglio chiesto l'urgenza del progetto di legge ora presentato, urgenza che da tutti è sentita, io mi permetterei di fare una proposta, ed è, che il Senato volesse delegare l'onorevole Signor Presidente a nominare una Commissione di cinque membri, la quale si occupasse subito dello studio della legge medesima; e così si eviterebbe la trafila degli Uffici la quale potrebbe portare in lungo lo studio e l'esame della legge.

Presidente. Per procedere alla pronta spedizione di questo progetto, il Senatore Chiesi, come il Senato ha inteso, ha proposto di deferire al Presidente la nomina di una Commissione composta di cinque membri, la quale in via d'urgenza abbia ad occuparsene immediatamente.

Pongo ai voti la proposta. Coloro che l'approvano, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

Se l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, mentre si sta attendendo il testo dell'emendamento del Senatore Piacentini, intendesse parlare....

Senatore **Cambray Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny**. L'ho chiesta per domandare se per la legge che ha presentato in questo momento il Signor Presidente del Consiglio, non fosse opportuno di deliberare l'urgenza in modo che non fosse nemmeno necessario il termine di 24 ore tra la distribuzione della Relazione e la discussione.

Presidente. Siccome io ho posto ai voti la proposta dell'onorevole Chiesi, precisamente coll'indicazione dell'urgenza, vale a dire coll'incarico alla Commissione di occuparsene immediatamente, mi pareva che implicitamente nella votazione del Senato fosse pur compresa la dichiarazione d'urgenza, nel modo che la intende il Senatore **Cambray Digny**. Ad ogni modo però, se il Senato lo crede, io metterò ai voti anche l'urgenza come l'ha proposta l'onorevole preopinante.

Presidente del Consiglio. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Spiegherò come il Governo intenda l'urgenza per me chiesta, la quale consiste in ciò che il Senato voglia occuparsi di questo progetto di legge prima della proroga di questa Sessione, alla quale si deve di necessità prossimamente addivenire; ma che poi se ne occupi piuttosto oggi, che domani, o posdomani, al Governo è indifferente; l'essenziale si è che se ne occupi entro il corrente mese.

Senatore **Cambray Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny**. Era appunto nel senso di guadagnare 24 ore, e di lasciare maggior campo al Senato per la discussione di questo progetto di legge, che io faceva la mia mozione.

Presidente del Consiglio. Io son grato della sua premura.

Presidente. Non facendosi dal Senato osservazioni in contrario, tengo per ammessa la proposta del Senatore **Digny**, ed anzi per procedere con tutta la celerità possibile, comunicherò immediatamente al Senato il nome dei signori Senatori che crederei di chiamare a comporre la Commissione incaricata di riferire sovra questo progetto di legge, che sarebbero i signori Senatori **Conforti**, **Errante**, **Poggi**, **Tecchio** e **Giovanola**, ai quali fo preghiera di volersi prontamente riunire ed esaminare questo progetto, che già trovasi in corso di stampa.

Ora, mentre si sta attendendo che il Senatore **Piacentini** abbia scritto il suo emendamento, il signor Relatore ha la parola.

Senatore **Poggi**, Relatore. Se qualche altro oratore intende parlare prima di me, allora....

Senatore **Chiesi**. Se l'onor. Relatore me lo per-

mettesse, direi io poche parole sull'emendamento del Senatore **Piacentini**.

Senatore **Poggi** Relatore. Parli pure.

Presidente. Allora ha la parola il Senatore **Chiesi**.

Senatore **Chiesi**. Io prendo la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore **Piacentini**, il quale non si oppone allo svincolo dei fidecommissari, anzi ha esplicitamente dichiarato che questo svincolo è un provvedimento di ordine pubblico, io non credo che sia necessario spendere parole per provare la necessità di questo scioglimento dei vincoli fidecommissari, e tengo anzi per fermo che tutti su questo punto siamo d'accordo.

Il solo punto a cui si riferiscono il discorso e l'emendamento dell'onorevole Senatore **Piacentini**, è quello che riguarda la distribuzione dei beni fidecommissari da farsi dopo l'operato svincolamento.

Le leggi anteriori, pubblicate nelle altre parti d'Italia, hanno quasi tutte assegnato una metà dei beni già fidecommissari all'attuale possessore, e l'altra metà al primo o primi chiamati nati o concepiti all'epoca della promulgazione della legge; ed è fuori di dubbio che questa formola *primo o primi chiamati*, come è stata concepita nelle diverse leggi pubblicate nelle varie parti d'Italia, ha dato luogo a molte questioni decise in contrario senso da diverse Corti d'Appello e di Cassazione.

Io però voglio ammettere che ormai la giurisprudenza su questo punto sia irrevocabilmente stabilita; io voglio ammettere che realmente sia cessato ogni pericolo di ulteriori questioni sulla interpretazione della detta formola; ma io domando: questi primi chiamati, contemplati nell'articolo 24 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, hanno veramente un diritto alla proprietà della metà dei beni loro assegnati dal legislatore? Io credo che assolutamente non si possa dire che questi primi chiamati hanno un diritto ad una quota della proprietà dei beni già fidecommissari.

La legge 6 termidoro che svincolò con savissimo ed utilissimo provvedimento, degno di essere imitato, i beni fidecommissari, non ebbe alcun riguardo ai futuri chiamati; essa dichiarò in modo esplicito ed assoluto che le sostanze vincolate s'intendessero fatte libere nella persona dell'attual possessore che ne potrebbe tosto disporre, come d'ogni altra sua proprietà. In Italia si è tenuto un diverso sistema; i legislatori italiani hanno voluto avere un riguardo, nell'assegnazione dei beni, ai futuri chiamati contemplati negli atti delle fondazioni fidecommissarie. Ma io credo che nel far ciò, abbiano piuttosto offeso le intenzioni dei testatori. E infatti, se si esaminano le fondazioni di questi fidecommissari, vediamo che i testatori miravano principalmente a favorire i discendenti della loro famiglia, e che solo in seconda o in terza linea chiamavano, in mancanza dei propri discendenti, altri collaterali.

Lo scopo vero, lo scopo principale degli istitutori,

e fondatori di questi fidecommissi, era la conservazione, il lustro della propria famiglia.

Ora, con quella formula, già ridotta a legge nelle diverse provincie d'Italia, e nuovamente ripetuta negli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie, di cui ora si discorre, che cosa può avvenire, o Signori?

Può avvenire che i discendenti della famiglia vera del testatore sieno trascurati, e che invece la metà dei beni svincolati dal fidecommissato tocchi ad un altro lontano congiunto, appartenente a linea collaterale.

L'onorevole Signor Ministro Guardasigilli, nell'eloquentissimo discorso che fece nell'altro ramo del Parlamento, si mostrò anch'egli preoccupatissimo di questo grande inconveniente, ed anzi, con quella lealtà che lo distingue, volle leggere una lettera che gli fu trasmessa da uno di questi interessati. Si tratta di una lettera di poche righe, e credo che il Senato vorrà permettermi che io pure ne dia lettura, essendo ormai di ragione pubblica perchè stampata negli atti dell'altro ramo del Parlamento.

Quella lettera è così concepita:

« Eccellenza, la legge sui fidecommissi sarà in breve portata alla Camera. Mi si dice che la Camera propende a riconoscerne gli effetti sin dal giorno dell'emanazione.

« Ho 37 anni e, come me, molti non aventi prole, sono nella possibilità di averne: È giusto che i nostri figli sieno spodestati dell'asse paterno, per la sola accidentalità di non essere nati prima della promulgazione della legge?

« Faccio appello al retto giudizio del ministro guardasigilli.

« Che il patrimonio fidecommissario passi per metà in altri, alla nostra morte, se non abbiamo figli, sta bene; ma che i nostri figli fossero spodestati a beneficio dei futuri chiamati, troverei la legge ben dura ».

Io non so che cosa si possa rispondere a questa lettera. Questo caso si verificherà necessariamente, se approviamo la legge quale ci è proposta. Il possessore attuale è un giovane nel fiore degli anni, non ha moglie, oppure non ha ancora avuto figli: viene promulgata la legge: il primo chiamato non può essere un suo figlio, perchè egli non ne ha ancora, e quindi sarà un cugino, un terzo cugino appartenente ad un'altra linea collaterale. Dopo che questo lontano parente ha ottenuto la metà dei beni svincolati, il possessore del fidecommissato, il quale non ha potuto avere per sé che la sola metà, ha un figlio; ecco che questo suo figlio rimane assolutamente privo di quella metà dei beni che contro l'intenzione del testatore toccò ad un lontano parente.

Io domando, o Signori, se il legislatore, il quale vuol favorire persone che assolutamente non hanno alcun diritto, e non hanno che una semplice aspettativa, si deve mettere nel caso di preferire un lontano collaterale ad un discendente diretto del testatore.

Se questi primi chiamati contemplati dalla legge avessero un vero diritto, allora bisognerebbe piegare il capo; ma è fuori di ogni dubbio che non hanno alcun diritto, ma una semplice speranza od aspettativa.

E posto che non abbiano alcun diritto, io credo che non sia il caso di adottare la formola espressa nell'articolo 24 delle Disposizioni transitorie, e si debba piuttosto preferire la formola proposta coll'emendamento dell'onorevole Piacentini.

Si dirà: ma pure vi sono tante altre leggi emanate in Italia, le quali hanno fatto questa ripartizione dei beni, metà cioè agli attuali possessori, e l'altra metà ai primi chiamati colla formola espressa nell'articolo 24 più volte citato.

Ma, o Signori, prescindendo anche dall'osservare che questa formola ha dato luogo a molte questioni, in vario senso decise, quando i fatti e l'esperienza provano che si sono verificati e possono verificarsi ancora molti e gravi inconvenienti, contro la manifesta intenzione dei fondatori dei fidecommissi, posto che ora abbiamo una legge da fare, da attuarsi in una provincia, dove moltissimi sono i patrimoni vincolati a fidecommissato, dovremo noi proseguire nella stessa via? forse che al legislatore è interdetto di variare le disposizioni d'una legge, quando egli si accorge che queste disposizioni vanno ad offendere e a spogliare le persone che secondo l'intenzione del testatore dovevano essere le più favorite?

Io credo che il legislatore non debba preoccuparsi di ciò che fu stabilito nelle altre parti d'Italia, tanto più che, come ha osservato l'onorevole Senatore Piacentini, nella provincia dell'Umbria non venne seguito il sistema, che colla legge attuale si propone. Eppure, la provincia dell'Umbria faceva parte, e parte importantissima, dell'antico Stato pontificio.

Pare adunque che vi sia una ragione di più per non badare ai precedenti, quando vediamo che per una importante provincia che faceva parte dello Stato pontificio si tenne un sistema diverso da quello seguito nelle altre provincie del Regno.

Quindi, per queste brevi considerazioni, dichiaro di appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Piacentini.

Presidente. Prima che più oltre si progredisca nella discussione, do lettura della proposta fatta dall'onorevole Senatore Piacentini.

« La proprietà della metà dei beni è riservata al primo o ai primi chiamati, secondo l'ordine di vocazione prescritto dagli istitutori, se saranno nati o concepiti all'epoca della promulgazione della legge. »

Chi appoggia questa proposta voglia sorgere. (È appoggiata.)

Presidente. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Io debbo incominciare dal rispondere a quell'obbietto che, come pregiudiziale, faceva a se stesso l'onorevole Senatore Piacentini, nell'atto di proporre il suo emendamento.

- Egli diceva che non vi sarebbe ostacolo veruno nel sistema parlamentare, nemmeno nel Regolamento e nello Statuto, a riformare una legge in una parte nella quale il Senato l'aveva altra volta approvata prima che fosse discussa alla Camera dei Deputati.

Se questa fosse la ragione vera di decidere la questione attuale, io potrei fin d'ora dichiarare all'onorevole Senatore Piacentini che ostacolo vero non v'è certamente nelle regole parlamentari di riformare un progetto di legge, quando, per la combinazione che si è presentata in questo caso, e che pur si potrebbe presentare in altri, esso ritorna una seconda volta a quel ramo del Parlamento che primo l'aveva discusso. Certamente non sarebbe impedito al Senato di esaminare oggi una questione da un punto di vista, sotto il quale non era stata trattata avanti. Quindi non vi sarebbe, a rigore, verun ostacolo pregiudiziale perchè il Senato facesse oggi quello che non fu fatto la prima volta, cioè nel marzo decorso, in cui fu discussa la legge. Ma la ragione di non farlo sarebbe una ragione di convenienza; e questa appunto venne avvertita dall'onorevole Senatore Piacentini, il quale ha creduto di poterla dileguare mostrando come lo stesso Ufficio Centrale, nonostante che avesse riformato il progetto di legge presentato l'altra volta dal Ministero al Senato, pur tuttavia, in seguito ai mutamenti fatti dalla Camera dei Deputati, si è oggi adattato ad accettare quelle modificazioni; onde egli dice, lo stesso contegno dell'Ufficio Centrale è tale da incoraggiarlo ad esaminare francamente la nuova questione che si presenta, ad appoggiare anche, se bisogno ve ne fosse, il nuovo emendamento che si propone.

Adunque siamo d'accordo che non vi sarebbe ostacolo; ma bisogna che egli convenga con noi, che devono concorrere forti e gravi ragioni perchè noi, i quali abbiamo una prima volta accettato in una parte il disegno di legge proposto dal Ministero, che lo abbiamo visto pure accettato dall'altro ramo del Parlamento, quantunque là fosse presentato un emendamento eguale a quello che si presenta oggi, e poi ritirato dallo stesso proponente, dobbiamo oggi ritornare sul già fatto, e quindi variare il sistema della legge.

Se noi abbiamo accettato le modificazioni fatte in ciò che concerne i feudi, ci pare di avere abbastanza spiegato nella relazione i motivi per quali ci siamo adattati a questi mutamenti.

Noi non le abbiamo sostanzialmente approvate; abbiamo detto anzi che sarebbe stato meglio mantenere separate le disposizioni concernenti l'abolizione dei feudi da quelle dei fidecommessi. Abbiamo detto che non facevamo difficoltà di accettare il riparto dei beni feudali fatto in modo conforme a quello dei fidecommessi, ma che avremmo potuto fare molte osservazioni in contrario circa all'asserita identità dei feudi coi fidecommessi, e circa all'applicazione ai medesimi di tutto intero l'articolo 24 che riguarda unicamente i fidecommessi. Ma intanto l'Ufficio Centrale, per amore

di pace, annul a questo cambiamento, in quanto che le nuove disposizioni non offendevano verun principio.

Era un sistema diverso da quello proposto, ma che non contraddiceva ai principii generali che devono governare la materia, e precisamente perchè il tempo stringeva, noi non abbiamo voluto portare la questione su questo punto.

Ci siamo preoccupati soltanto dell'art. 4 il quale, a senso nostro, sovvertiva il principio fondamentale del diritto pubblico e del diritto privato, ed in questo non abbiamo potuto andare d'accordo con l'altra Camera.

Ora importa venire all'esame della questione che è stata dottamente svolta dall'onorevole Senatore Piacentini ed appoggiata ancora con molte ragioni dall'onorevole Senatore Chiesi.

Bisogna distinguere in questa materia le ragioni della giustizia e del diritto assoluto dalle ragioni di convenienza.

Col partito preso dal Ministero, tanto nella prima volta, quanto nella seconda, di estendere alle provincie romane gli art. 24 e 25 della legge transitoria per l'attuazione del Codice Civile, si viene a proporre qualche cosa che veramente offende la giustizia per le condizioni in cui si trovano i possessori dei fidecommessi nelle provincie romane? Vengono con quelle disposizioni violati i diritti dei medesimi?

Su questo tema è stata portata la disputa dagli onorevoli proponenti, e su questo tema l'Ufficio Centrale fin d'ora dichiara che ragioni di giustizia rigorosa, ragioni di rispetto ai diritti quesiti non esistevano. E sarà breve nell'esaminare ad uno ad uno gli argomenti che l'onorevole Senatore Piacentini reca in appoggio alla sua proposta. Egli ha detto: l'erede gravato non è un usufruttuario, è un erede proprietario; se voi gli togliete, svincolando i fidecommessi, il beneficio di ritenere per sé tutta la proprietà, voi menomate i suoi diritti; giacchè, a rigor di termini, a differenza dell'usufruttuario, egli è padrone pienissimo della sua proprietà, e tanto è ciò vero, che in alcuni casi le leggi gli consentono lo scorporo del fidecommesso e la detrazione di certi oneri, cose non consentite all'usufruttuario. Adunque, si dice, se voi volete, a favore di un chiamato, discendente immediatamente dal possessore, per riguardo di equità concedere qualche cosa, sia pure, ma il ciò fare a favore di famiglie estranee, sarebbe un offendere il diritto del possessore. Pare all'Ufficio che questa argomentazione sia alquanto esagerata.

Egli è vero che l'erede gravato è qualche cosa di diverso dall'usufruttuario; però non ci illudiamo. L'erede gravato, a buon conto, non ha la disponibilità della cosa che possiede, non può alienarla né disporre per atti tra i vivi o d'ultima volontà; ma è obbligato a lasciarla a chi spetta in ordine al testamento

quando cessa di vivere. Se adunque, al momento in cui emana una legge di svincolo dei fedecommessi il legislatore gli fa dopo immediato di una parte della sua proprietà fedecommessaria in tutta la sua pienezza, e gliela dà libera e disponibile, e di più gli conserva il diritto all'usufrutto su tutto il rimanente finchè vive, non si può dire che riceva offesa nei suoi diritti, poichè conserva quelli che aveva, e acquista sopra una metà i diritti che non aveva, onde il legislatore, in vista del lucro che va a fare, ha bene il diritto di aggiudicare l'altra metà in modo da soddisfare e contentare tante aspettative dei chiamati, le quali vengono defraudate.

Adunque quest'argomento in sostanza non poggia sul vero: vi è una differenza, lo ammettiamo, tra l'erede gravato e l'usufruttuario, ma non è però vero che se gli viene tolta una porzione del fedecommesso, egli abbia ragione di dolersi, perchè è largamente compensato dall'altra porzione che acquista in piena proprietà e di cui può disporre il giorno dopo la pubblicazione della legge.

Ma, si dice, il concederla ad un estraneo alla famiglia è cosa esorbitante, e contraria alla volontà del testatore: si sarebbe potuto aspettare al giorno della morte dell'erede gravato per vedere se a quel giorno fossero da lui nati quei figli e discendenti che, secondo la volontà del testatore, sarebbero i prediletti; e se ciò non si verificasse, allora si poteva consentire che la metà dei beni fosse assegnata ai chiamati lontani; ma non darla a questi immediatamente con pregiudizio dei primi chiamati che potrebbero nascere in seguito.

Ma questo sistema (che pur potrebbe essere stato un sistema), a buon conto quando non sia stato adottato, non importa lesione di diritti. Diritti dei chiamati non ve ne sono in nessuno.

Siano figli, siano collaterali della stessa famiglia, siano estranei, nessuno di loro ha diritto vero e proprio, ma semplici speranze ed aspettative.

E d'altronde al legislatore premeva di abolire immediatamente il vincolo fedecommessario per più ragioni; la prima, innanzi tutto, per ristabilire l'eguaglianza abbastanza alterata in una famiglia composta di più membri, e non perpetuare il privilegio del maggior nato a danno dei fratelli maschi e della femmina. E questo è un interesse di non piccola importanza, perchè quest'alterazione dell'uguaglianza porta gravi disturbi nelle famiglie, e mantiene una distinzione artificiale di classi. E poi vi è l'altra vantaggio di mettere in commercio una quantità di beni che vi erano sottratti fino ad ora, e che per se stessi non essendo commerciabili, non erano migliorati quanto si sogliono migliorare i beni che sono liberamente disponibili.

Dal partito di aspettare la morte del possessore per sciogliere il fedecommesso nessuno di questi vantaggi si sarebbe potuto ottenere.

L'altro inconveniente di cui si fa più rumore è quello

di poter aggiudicare colle disposizioni della legge, qual'è concepita, una metà dei beni a lontanissimi chiamati, i quali non saranno le più volte neppure della famiglia del possessore; e a questo proposito si dice: voi violate la volontà del testatore. Se egli ha contemplato famiglie estranee che forse non sono neppure della sua agnazione, lo ha fatto in ultimo grado, ma ha preferito sempre prima i figli del possessore, poi i fratelli, i cugini, quelli che portano lo stesso suo cognome, ma anzitutto i figli.

Se venite con una legge a stabilire che la metà del patrimonio appartenga, non a quelli della famiglia del testatore, e segnatamente non ai figli, ma agli estranei, voi, senza nessun vantaggio della cosa pubblica, la quale viene abbastanza soddisfatta dal momento che sono svincolati i beni, andate ad offendere in un interesse privato la volontà del testatore, che voi potreste rispettare; e questo è l'obbietto che hanno messo innanzi gli onorevoli Piacentini e Chiesi.

Ma quanto a me rispondo: della volontà del testatore, al momento in cui si viene allo scioglimento dei vincoli in via legislativa per ragioni di pubblico bene, non si può nè si deve tener conto.

La volontà del testatore era quella di mantenere vincolato il suo patrimonio infino a che non fossero esaurite tutte le generazioni di tutti i chiamati, siano pochi o molti: questa era la sua volontà, ed in ordine a ciò aveva fissato certe prelazioni, e certi gradi di vocazione secondo i suoi desiderii.

Quando questa sua volontà viene spezzata, perchè il legislatore nell'interesse della commerciabilità dei beni e della pace ed eguaglianza delle famiglie crede sciogliere il fedecommesso, non si può più parlare della medesima; essa era complessiva: spezzata che è, non può più rivivere in parte perchè non rappresenterebbe mai l'intenzione del testatore.

E non è neppure il caso di dire: cosa avrebbe voluto se, vivendo, fosse stato dal legislatore interrogato; avrebbe preferito il figlio del possessore; oppure i lontani chiamati, che non sono della sua famiglia?

Questo ricorso alla volontà induttiva dei defunti, desumibile, secondochè insegna la sapienza dei romani giureconsulti, dalla volontà espressa nelle loro disposizioni, si suol fare tutte le volte che alla volontà loro non s'intende di apportar deroga, ma di uniformarvisi completamente. Ma nel caso presente la legge abolisce codeste volontà, perchè hanno imperato troppo e troppo nociuto.

La volontà dei testatori che hanno istituiti i fedecommessi che durano da secoli, è una volontà parificabile a quella del legislatore, poichè essi si divertivano a disporre dei loro beni per secoli e secoli, come se fossero i padroni del mondo. Se essi hanno potuto dettare la legge per tanto e tanto tempo sopra il patrimonio che fu una volta da loro posseduto; oggi che il legislatore abolisce questa dittatura perchè esiziale, e più non la riconosce, essi non possono più venire in scena.

nè essere interrogati per sapere che cosa avrebbero desiderato e voluto al momento in cui il vero legislatore scioglie il vincolo da loro imposto, oltre il tempo prescritto alle umane ordinarie disposizioni. Il legislatore ha diritto di procedere allo svincolo nel modo che reputa il più equo e il più utile al pubblico interesse, ma non è obbligato ad indagare quella volontà che intende di non più rispettare.

Dunque questa obiezione non può, nel caso presente, mettersi avanti.

Un'altra difficoltà affacciata, e che appunto dà luogo all'emendamento proposto, è questa: si dice che la disposizione contenuta nell'articolo 24 della legge transitoria è una disposizione equivoca, soggetta a varie interpretazioni, e che dovendosi applicare alle provincie romane, produrrà liti. Ebbene, se la legge è oscura, nell'applicarla a provincie nuove, venite in soccorso di quelli che devono andarvi soggetti per non impegnarli in gravissime contese forensi.

Non voglio inoltrarmi a discorrere del senso della legge nell'ordine giurisprudenziale; dico però che questa disposizione si trova in altre leggi più antiche cioè nella legge del 1851, fatta per l'abolizione dei fidecommissi nel Piemonte, e poi nella legge del 1861 colla quale furono sciolti i fidecommissi nelle provincie lombarde, napoletane e siciliane; poichè ivi fu stabilito che il fidecommissario si scioglierà nella persona dell'attuale investito, e che una metà dei beni apparterrà a lui medesimo, e l'altra metà al primo o primi chiamati nati o concepiti al giorno della pubblicazione della legge.

A me non consta che siano sorte contestazioni sul significato di codesta disposizione nei paesi governati da quelle due leggi.

Ne sono nate, è vero, posteriormente, e sono nate non già sull'articolo 24 della legge in esame che venne emanata all'epoca della pubblicazione del Codice civile, cioè al 1° gennaio 1866, ma sull'applicazione della legge Valerio del 18 ottobre 1860 pubblicata nelle Marche, e sulla legge Farini pubblicata nelle Romagne agli undici novembre 1859.

E mi si permetta il dirlo, è un errore che vi siano decisioni di tribunali e segnatamente di tribunali supremi, le quali abbiano risolto dubbi nati intorno all'intelligenza da darsi all'art. 24, del quale ci occupiamo, e li abbiano risolti in modo contraddittorio.

Ora io non voglio dire se l'articolo, qual è concepito, possa dar luogo a dubbii; nego soltanto che vi siano decisioni emanate per interpretarlo piuttosto in un senso che in un altro. Tre sono le decisioni citate nelle dotte memorie state comunicate in appoggio alla petizione, le quali si dicono avere interpretati i dubbii suscitati dall'art. 24, ma esse non ci hanno che fare, e ve lo mostro.

Una prima decisione è quella della causa Astolfi portata innanzi alla Corte di Cassazione allora residente in Milano, e pronunziata nel 1864, sopra un caso di

fidecommissario che doveva essere risolto a norma della legge Farini del 16 novembre 1859.

Tanto questa legge, come l'altra Valerio per le Marche, contengono una locuzione più ampia, ed incontrovertibile, perchè dichiarano che la seconda metà dei beni andrebbe al primo o ai primi chiamati nati o concepiti al giorno della promulgazione della legge, qualunque fosse la linea dei chiamati.

Di che si trattava nella causa portata avanti la Corte di Cassazione? Si trattava di un testatore il quale aveva istituito eredi le proprie figlie, ed aveva disposto che se esse morissero con figli che fossero maschi o femmine, la loro eredità andrebbe liberamente ai loro eredi sia intestati, sia testamentari; se, invece morissero senza alcun figlio, allora intendeva di sostituire alle medesime con vincolo fidecommissario un'altra famiglia per più gradi da esso indicata.

La questione che si fece alla Cassazione non era già diretta a sapere chi erano il primo o i primi chiamati secondo la legge Farini, ma riguardava tutt'altro. Si pretendeva da uno degli istituiti fidecommissariamente di avere la metà dei beni da una delle figlie la quale al giorno della pubblicazione della legge era in stato di vedovanza senza figli. Ora si diceva da essa: finchè io vivo posso pigliare nuovamente marito ed avere figli; se ho figli, il fidecommissario non nasce, perchè il testatore ha detto che il fidecommissario nascerebbe nel solo caso che morissi senza figli; e perciò solamente al giorno della mia morte si vedrà se ci saranno figli, e allora non si farà luogo al fidecommissario; se poi morirò senza figli, allora nascerà il fidecommissario, e voi allora soltanto potreste aver diritto alla metà dei beni. La disputa, ripeto, che si faceva avanti la Cassazione era questa. È chiaro che qui era in questione la esistenza del fidecommissario, e non la qualità e il grado dei chiamati al reparto dei beni, nel senso della legge che lo scioglieva.

L'altra questione nacque nelle Marche sotto l'impero della legge Valerio, nella causa Biagi-Folletti.

L'istitutore del fidecommissario aveva chiamato al godimento del medesimo uno dei suoi parenti, e poi aveva aggiunto: se voi morrete con figli il fidecommissario passerà al primo dei medesimi, altrimenti passerà ad un collaterale, ed il più anziano di quella famiglia sarà il primo chiamato, se pure voi primo investito, nella mancanza di figli, non nominerete a succedere nel fidecommissario un altro della detta famiglia, ancorchè non sia il più anziano:

Pubblicata la legge, il primo chiamato era in possesso dei beni, e siccome egli non aveva figli, nè aveva ancora nominato alcuno a succedergli, veniva il collaterale più anziano, e diceva: tocca a me la metà dei beni perchè in queste condizioni io sono il primo chiamato nel senso della legge, sebbene appartenenga ad un'altra linea, e quindi spettano a me detti beni. L'altro sosteneva che finchè era vivo era in fa-

coltà di nominare un'altra persona più a lui prediletta di quella famiglia, e poteva anche avere figli; ma il collaterale anziano rispondeva: le condizioni da voi poste innanzi devono essersi verificate al giorno della legge, e non può dubitarsi della qualità in me di primo chiamato nel senso della legge, la quale ha chiaramente contemplato il primo di quelli viventi a quel giorno « a qualunque linea appartengano. » E la corte di casazione diede ragione ad esso.

Il terzo caso, che è stato deciso dalla Corte d'appello di Brescia, ha l'apparenza di prender di mira l'articolo 24 delle disposizioni transitorie, ma in realtà non se ne occupa. Nella causa agitata davanti alla Corte di Brescia, vi era un possessore del fidecommesso il quale non ne aveva l'usufrutto, perchè esso spettava alla vedova del testatore. Quegli che si diceva chiamato a ricevere la metà dei beni a norma dell'articolo 24, pretendeva che si dovesse chiamare in giudizio anche l'usufruttuaria, quasi fosse essa il vero e principale contraddittore nel giudizio, e non l'investito del fidecommesso; ma la Corte di Brescia disse di no.

Dunque non sussiste la pretesa difformità di giudicati sulla intelligenza da darsi all'articolo 24, il quale anzi non ci pare che abbia fin qui porto argomento a dispute. Non è luogo quindi ad interpretario legislativamente nè in un senso, nè in un altro.

Ammettiamo pure che con adottare l'emendamento proposto dal Senatore Piacentini si eviti il grave inconveniente di arricchire estranei a danno di persone della famiglia.

Ma chi dice a noi che, corretta la legge in questo senso, non si produrrebbero altri inconvenienti?

Stando al testo del presente articolo, e nel supposto che debba interpretarsi nel modo che dispiace all'onorevole Senatore Piacentini, i fratelli, i cugini del possessore che non avesse figli al giorno della legge, si troverebbero frustrati della metà dei beni, a cui avrebbero diritto, perchè il vincolo si risolverebbe interamente a beneficio del possessore.

Dimodochè, quando è aperta dal legislatore una via per troncare le disposizioni fidecommissarie, bisogna dire che, se per l'aggiudicazione dei beni si adotta un sistema, questo ha certi inconvenienti, se se ne adotta un secondo, esso ne ha certi altri, e così di seguito. Volere un sistema che non ne abbia nessuno, sarebbe impossibile; quello che deve premere al legislatore è che il sistema adottato non offenda diritti o principii fondamentali.

Tolti di mezzo così tutti gli argomenti i quali potevano fare impressione nel Senato, e far credere che coll'articolo del Ministero si ledessero i diritti quesiti, e si offendesse la giustizia, rimarrebbero ora ad esaminarsi le ragioni di convenienza. Se l'onorevole Senatore Piacentini ci domandasse, qualora nessuna legge fosse stata ancora presentata, se convenisse per le Provincie Romane adottare un sistema piuttosto che un altro, allora mi sentirei stretto dalle sue argomen-

tazioni, e direi che vi potrebbero essere gravi motivi per procedere in un sistema diverso.

Vi potrebbe essere il riflesso che nessuna provincia d'Italia come la romana, presenta dei fidecommissi che comprendano, si può dire tutto il patrimonio di una famiglia e non ristretti ad una sola porzione, come accadde dei fidecommissi napoletani, siciliani e di quelli lombardi, che erano stati istituiti dopo la ristaurazione e in ordine alle leggi, le quali avevano ristretto il limite vincolabile di un patrimonio ad una piccola parte; laddove nelle provincie romane era permesso al testatore di vincolare la massima parte del patrimonio; e questa poteva essere una ragione per venire ad un sistema diverso, e per poter risolvere il fidecommesso in favore dell'attuale investito, oppure a favore dei figli o dei fratelli e non già di estranei alla famiglia.

Vi era l'esempio di ciò che fu praticato prima nella provincia dell'Umbria, in cui vigeva la legge pubblicata dal commissario Pepoli, che purificava il fidecommesso nel possessore attuale, ammenochè al giorno della pubblicazione della legge non fossero nati o concepiti quel primo o primi chiamati che secondo la volontà del testatore doveano succedere immediatamente al possessore; allora a favore di questi e non di altri si faceva luogo alla devoluzione della metà dei beni, riservato sempre l'usufrutto al possessore.

Una tale eccezione fu fatta per l'Umbria, la quale era la provincia più vicina alla romana, e che più delle altre, ci si dice, aveva fidecommissi della stessa importanza.

Vi era un'altra ragione che poteva far prediligere altro sistema, cioè quella di risolvere contemporaneamente l'altra questione relativa ai fidecommissi delle collezioni artistiche, delle gallerie ed oggetti d'arte, in un modo diverso da quello stabilito dall'articolo 4, e che tanto sta a cuore all'onorevole Mamiani.

Se si fosse, a caso vergine, proceduto non col sistema le non poche volte funesto di estendere ad un paese le leggi fatte per un altro, ma si fosse fatta una legge speciale per le provincie romane adatta alle condizioni in cui si trovavano, allora si poteva stabilire, e si poteva dichiarare che dal giorno della pubblicazione della legge fosse sciolto il fidecommesso sui beni immobili, e quanto al fidecommesso sui mobili, consistenti in oggetti d'arte, biblioteche e musici si dovesse prorogare per tutta la vita del possessore, procurandosi così un doppio vantaggio; che il possessore diventava libero padrone di tutti i beni immobili, ne godeva la rendita, e poteva convenientemente provvedere al mantenimento ed alla conservazione delle gallerie a carico proprio; non poteva lamentarsi della proroga del vincolo fidecommissario sui mobili, giacchè la commerciabilità di questi beni non è così urgente come quella degli altri; e si sarebbe potuto nell'intervallo studiare quella legge che credo stia molto a cuore all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, quella legge cioè, la quale prov-

vegga in modo che questi oggetti d'arte, divenendo col tempo liberamente disponibili da parte dei possessori, non potessero uscire dal Regno, o se vi uscissero, vi uscissero quando lo Stato od il Comune non avesse voluto usare del diritto di prelazione, fissando anche le norme perchè i prezzi non ne venissero esagerati.

In questo modo avremmo rispettato i diritti di tutti, avremmo fatto una legge che non poteva offendere nessuno, e non si sarebbe ricorso al partito dell'art. 4 il quale, vogliasi o no, offende i principii di giustizia, sovverte i diritti di proprietà riconosciuti e proclamati dal Codice civile, e va contro le disposizioni dello Statuto.

Ma, siccome noi abbiamo proposta l'abolizione dell'articolo 4, così crediamo che troppo tardi si presenti una proposta diretta a mutare la disposizione scritta nell'art. 24 delle disposizioni transitorie, oramai comune alle Provincie Meridionali, alla Lombardia, al Piemonte e fra poco anche alla Venezia. Giunte le cose a questo punto, ci sembra che, in vista dei pochi possessori di fidecommessi che dalla disposizione di cui si tratta possono essere danneggiati, non si debba recedere da quel che si è fatto altrove, quantunque, ripetiamo, a caso vergine, la cosa avrebbe potuto essere condotta diversamente. Attendiamo non pertanto il giudizio del Senato.

Presidente. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io domando al Senato il permesso di rispondere alle ultime osservazioni dell'onorevole Relatore intorno all'articolo 4 del progetto di legge votato dalla Camera, allorchè verrà in discussione l'articolo medesimo.

Potrò allora, se il Senato mi consente, esaminare se effettivamente quell'articolo meriti tutte quelle censure che l'onorevole Relatore gli ha mosse; e singolarmente quella gravissima di violare i principii del Codice Civile e le leggi costituzionali dello Stato.

Sarà allora il caso di vedere se la proposta che egli ha suggerito di sostituire per conservare le collezioni di quadri e le pinacoteche, possa, raggiungendo egualmente lo scopo, riuscire più opportuna di quella che venne adottata nell'altro ramo del Parlamento.

Per ora mi limito all'esame della questione proposta dall'onorevole Senatore Piacentini.

Per verità, dopo il dotto discorso dell'onorevole Relatore, potrei dispensarmi dall'aggiungere altre osservazioni e limitarmi ad aderire alle sue conclusioni. Ma siccome l'onorevole Senatore Piacentini ha in certa maniera accusato il Ministero di inconseguenza, (se la parola non fosse troppo grave), o almeno di contraddizione, per avere prima sospesa l'attuazione degli articoli 24 e 25 delle leggi transitorie a Roma e poi proposto di applicarli così come erano scritti; e siccome l'onorevole Senatore Chiesi ha, in certa maniera, accagionato me di una specie di titubanza nella ri-

soluzione della questione medesima, il Senato mi permetterà, io spero, che esponga le ragioni per le quali parmi sia ardua e difficile cosa il dipartirsi dal sistema che il Governo ha proposto, e che firma uno dei principii fondamentali di questo progetto di legge.

La questione proposta dall'onorevole Piacentini, io non lo nego, è una grave ed importante questione. Si tratta di vedere se, per effetto dello scioglimento dei fidecommessi, i beni che vi erano soggetti debbano devolversi integralmente a beneficio dell'attuale possessore, ovvero, ammettendo che tali beni si debbano dividere fra l'attuale possessore ed i primi chiamati, quali debbano intendersi con questo nome; o se pure mantenendo il sistema dell'art. 24 della legge transitoria; e nello scopo di prevenire gravissime questioni di interpretazione che possono sorgere nella pratica, convenga aggiungere una disposizione che ne chiarisca il significato e la portata.

Signori, la questione proposta dall'onorevole Piacentini sorge spontanea nell'animo di chiunque prende ad esame tale materia.

Questo sentimento, suggerito dalla natura stessa delle cose, ha suscitato specialmente in Italia, ogni qualvolta si trattò dello scioglimento dei fidecommessi, gravissime discussioni.

E fu per obbedire a questo medesimo sentimento che l'onorevole mio predecessore, estendendo alla Romana Provincia le leggi transitorie per l'attuazione del Codice civile, sospese l'attuazione degli art. 24 e 25 finchè una più completa cognizione dello stato delle cose e più maturi studi permettessero di prendere una deliberazione quale era richiesta dal grave e delicato argomento.

Nè l'indugio fu perduto. Niuno meglio dell'onorevole Piacentini può conoscere di quanti e seri studi e di quali discussioni questa questione sia stata oggetto per parte dell'onorevole giureconsulto che si sedeva allora come Guardasigilli nei Consigli della Corona. Egli interrogò un uomo eminente, già appartenente alla Curia di Roma che oggi siede molto meritatamente nella Corte di Cassazione di Torino; ed esaminandolo, discutendolo e studiando con lui, venne nel convincimento che non vi era alcuna ragione speciale di derogare per la Provincia Romana alle regole stabilite negli art. 24 e 25 della legge transitoria del 1865; e che il miglior sistema da seguire era quello di applicare quelle disposizioni medesime a Roma così come erano divenute il diritto comune di tutta Italia.

Fu in seguito a questi studi che il mio predecessore formò l'articolo di legge e la Relazione che lo accompagnava, e che io stesso, succedutogli in quel torno di tempo, ebbi l'onore di presentare al Senato nel marzo scorso.

Vede dunque l'onorevole Piacentini che per parte del Ministero non vi fu inconseguenza, ma religione e scrupolosità grandissima di non affrettare l'applicazione di disposizioni aventi una particolare importanza, senza

avere prima profondamente esaminate le condizioni di Roma ed avere apprezzate tutte le conseguenze sociali ed economiche che dalle disposizioni medesime potevano derivare.

Io non mi trovava in quest'Aula quando il presente progetto di legge fu discusso; ma, quantunque intorno alla grave questione sollevata oggi dall'onorevole Piacentini non sia sorta discussione, certo la esaminarono e la Relazione ministeriale colla quale il progetto venne accompagnato, e la Relazione dottissima fatta in nome dell'Ufficio Centrale dall'onorevole giuriconsulto che sostenne allora l'ufficio di Relatore: e l'una e l'altra proposero concordemente di risolverla in quel modo che appare dal progetto che oggi si discute.

Io non negherò, o Signori, che questa questione medesima sia stata sollevata nella Camera dei Deputati e non negherò neppure che l'animo mio, preoccupato dalle conseguenze che sarebbero derivate dall'applicazione di questo sistema, rimanesse alquanto perplesso. Coloro che lessero le parole che ebbi l'onore di pronunziare allora nell'altro ramo del Parlamento han potuto rilevare come io non dissimulassi questa preoccupazione, e come io leggessi alcune lettere che mi erano state dirette, le quali rivelandomi le condizioni dolorose di persona gravata dai fidecommissi, mi avevano fatta non lieve impressione. Ma superato questo sentimento, ed esaminata la questione dal punto di vista giuridico e storico, io venni allora, come verrò oggi, a conclusioni identiche a quelle che furono sostenute dall'onorevole Relatore.

Io non esito, o Signori, a dichiarare che se la questione fosse integra, nè fosse rimasta pregiudicata da precedenti legislativi costanti, che divennero ormai diritto comune per tutta Italia, io tenderei forse ad accettare quel concetto che ha informato per la prima volta in Francia nello scorso secolo la legge per lo svincolo dei fidecommissi.

A risolvere in questo senso, dal punto di vista giuridico, tale questione, parmi decisivo il concetto che il possessore del fidecommissario è un vero proprietario dei beni fidecommissari sotto condizione risolutiva di restituirli o consegnarli alla risoluzione del fidecommissario.

Vi sono nel Digesto due aurei frammenti: uno di Scevola, legge 15 *De auro et argento legatis*, e l'altro di Marciiano legge 12; *De usufructu earum rerum quae usu consumuntur*, che risolvono in questo senso la questione con quella maestria, con quella sapienza che forma la gloria imperitura dei giuriconsulti romani.

Ora, quando vi è una legge, che, per motivi di utilità pubblica, per motivi d'interesse economico, scioglie i fidecommissi, sopprime quella condizione risolutiva e distrugge l'obbligo della restituzione, la proprietà rimane libera nelle mani di colui che ne era proprietario coll'obbligo della restituzione.

Questo è il concetto giuridico che informò la legge francese al quale però andava congiunto l'altro eminente-

mente economico di risolvere di un tratto tutti i vincoli della proprietà, e ridonarla senza indugio alla libera contrattazione.

Ma questo principio non attecchì mai in Italia: e fin da quando la legge francese si venne quivi estendendo si cercò di temperarla a favore di coloro che, all'atto dello scioglimento, erano chiamati al godimento del fidecommissario.

Da tutte le parti si volle vedere in questa aspettazione una specie di diritto, *jus imperfectum*, e si studiarono temperamenti per determinare fino a qual punto e con quale sistema tale diritto doveva essere riconosciuto ed attuato.

Io non abuserò della pazienza del Senato, ripetenlo quanto già ebbi occasione di dire altra volta sulle vicende a cui andò soggetto lo scioglimento dei fidecommissi presso di noi.

Nel Piemonte, la Commissione di Governo, ordinando nel 1804 lo scioglimento dei fidecommissi, riservava la nuda proprietà della metà dei beni ai figli dell'attuale possessore: ove poi non avesse figli, con un temperamento equo ma alquanto arbitrario, distingueva tra possessore, tuttora nella possibilità di aver prole, e possessore, *disperato* di prole. Nel primo caso riservava la proprietà della metà dei beni fidecommissari a favore dei nascituri: nel secondo la devolveva ai primi chiamati della linea collaterale. E perchè fosse esclusa ogni questione intorno alla possibilità di aver prole, fondandosi sopra una presunzione di diritto, la faceva dipendere dall'età inferiore degli anni sessanta.

Questo stesso principio, o Signori, si seguì il Piemonte nel 1848 quando il Codice civile Albertino venne esteso alla Sardegna; e fu proposto poi alla Camera dei Deputati nel 1849 e di nuovo nel 1850 senza che i relativi progetti di legge venissero discussi in ambedue i rami del Parlamento, e si potesse giungere ad una conclusione definitiva.

Lo stesso sistema aveva proposto il Siccardi al Senato nell'anno 1851; ma la vostra Giunta propose e il Guardasigilli adottò l'emendamento, che divenne poi legge comune a tutta Italia, pel quale, sciogliendosi il fidecommissario nelle mani dell'attuale possessore, veniva riservata la nuda proprietà della metà dei beni fidecommissari al primo o primi chiamati nati e concepiti all'atto dello scioglimento medesimo.

Da quell'epoca nessuna questione venne su questo argomento sollevata. Il solo Commissario straordinario per l'Umbria, sciogliendo in questa provincia i vincoli fidecommissari, nel determinare quali dovessero intendersi per primi chiamati all'epoca dello scioglimento del fidecommissario, a tutto il temperamento proposto oggi dall'onorevole Piacentini; ma nelle Marche, e nella proposta di legge presentata dal Guardasigilli Cassinai nel 1861 per la Lombardia, e finalmente nella legge transitoria del 1865, che ebbe efficacia in tutto il Regno, fu seguito continuamente il sistema che per primo questo stesso Consesso aveva proclamato.

Ora, dopo tutti questi fatti legislativi, dopo le luminose e dotte discussioni che recentemente hanno avuto luogo nel Parlamento, come potremmo noi giustificare un *jus* speciale per la sola Roma?

Si allegano in contrario le condizioni particolari dei fidecommessi romani; si accenna allo squilibrio economico che dal proposto sistema potrebbe derivare in una provincia, nella quale più che in qualsiasi altra i fidecommessi sono numerosi. Ma nè l'uno nè l'altro di questi fatti, ancorchè fossero veri, potrebbero avere influenza nella risoluzione di questo problema.

D'altronde quali sono i temperamenti che si propongono?

Vuolsi far rimanere questa metà dei beni ancora soggetta al vincolo fidecommessario finchè, all'epoca della morte dell'attuale possessore, possa verificarsi l'esistenza del chiamato al fidecommesso?

Ma in questo caso si scioglie il fidecommesso per una metà soltanto, e per l'altra metà rimane come oggi, inceppato dal vincolo fidecommessario.

Vuolsi invece dichiarare che quest'altra metà dei beni, rimanga libera in mano all'attuale possessore, senza tener conto dei chiamati collaterali?

Io non posso disconoscere che in certe condizioni affatto peculiari, sarebbe questa una misura equa ed alcune famiglie, nelle quali il possessore è ancora in giovane età e nella possibilità di aver figli, salverebbero, mercè di essa, ingenti fortune.

Ma se si osserva il rovescio della medaglia; quanti sono i casi nei quali i primi chiamati collaterali, fondandosi sull'età e sulla probabile mancanza di prole del possessore, hanno creato una famiglia, e fanno dipendere dalla speranza del fidecommesso la loro fortuna?

Gli inconvenienti vi hanno dunque seguendo all'uno che l'altro sistema: e però, come ben osservava l'onorevole Relatore, non si può seguire una linea retta, la quale possa soddisfare agli interessi delle due parti; ma avviene propriamente quello che diceva il Macchiavelli, che cioè le leggi sono una transazione tra i casi rari ed i casi frequenti. E questo carattere di transazione hanno specialmente le disposizioni transitorie: esse, mentre colpiscono uno, beneficiano l'altro, ma entro certi limiti segnati dall'equità dal rispetto ai diritti certi, determinati ed acquisiti, che non potrebbero essere offesi senza commettere una spogliazione.

Ma siccome nella condizione giuridica che ora esaminiamo non vi è un *jus* acquisito, un *jus* irrevocabile nè per l'una nè per l'altra parte, una transazione è possibile: e fra le molte che furono escogitate finora, meglio vale seguire quella che, desunta dal diritto comune del Regno, fu già accolta da ambedue le Camere, e che raccomando oggi al vostro favorevole suffragio.

Ma, l'onorevole Senatore Piacentini insiste perchè si introduca almeno una spiegazione in questo articolo e si prevenano le questioni, alle quali daranno

certamente luogo le parole *chiamati* o *primi chiamati*.

Per primi chiamati, si intenderanno essi i chiamati nell'ordine della vocazione, od il chiamato anche successivo, indiretto? il chiamato senza condizioni, od anche il chiamato condizionale?

Io so, o Signori, che queste questioni hanno diviso le opinioni dei giureconsulti, ma non credo che vi siano state gravi discordanze nell'applicazione della legge del 1865.

Ma se anche questa difformità di giudicati esistesse (che è la concessione maggiore che si possa fare all'onorevole Senatore Piacentini) visarebbe una ragione di più per non introdurre nella legge alcuna modificazione; perciocchè, se venissimo ora con una interpretazione legislativa a risolvere, nell'uno o nell'altro senso, una questione che pende o potrà essere introdotta davanti a tribunali di altre provincie del Regno, noi pregiudicheremmo grandemente l'azione della giustizia, potremmo creare una disparità di condizioni giuridiche fra il passato e l'avvenire, fra provincia e provincie; e faremmo cosa molto pericolosa sotto qualunque governo e specialmente ripugnante in un governo costituzionale. Per queste ragioni io pregerei il Senato a voler approvare l'articolo, come fu votato dalla Camera. Qualunque modificazione che voi vi introduceste sarebbe pregiudizievole e pericolosa.

Presidente. Rileggerò ora l'emendamento proposto all'articolo primo per metterlo ai voti.

« La proprietà della metà dei beni è riservata al primo o primi chiamati secondo l'ordine di vocazione prescritto dagli istitutori, se saranno nati o concepiti all'epoca della promulgazione della legge. »

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.
(Non è approvato.)

Ora pongo ai voti l'articolo primo di cui si dà nuova lettura:

« Art. 1. Ai fidecommessi, ai maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommessarie, ed ai vincoli feudali ordinati nella Provincia romana anteriormente all'attuazione del Codice civile ivi promulgato in virtù del Reale Decreto del 27 novembre 1870, N. 6030, sono applicabili dal primo luglio 1871 gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative al Codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospeso dall'articolo 2, lettera B, del citato Decreto del 27 novembre 1870.

» Alle parole *dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice* e alla data *del primo gennaio 1866*, contenute negli articoli 24 e 25 suddetti è sostituita la data *del primo luglio 1871.* »

Se nessuno chiede la parola su quest' articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.
(Approvato.)

« Art. 2. Le annue prestazioni in danaro o in genere

che, giusta i titoli di investitura, fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno considerate come rendita fondiaria e potranno essere affrancate a termini degli articoli 29 e 30 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile. »

(Approvato.)

« Art. 3. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti dei terzi sovra i beni svincolati.

» I diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico, sono mantenuti. »

(Approvato.)

« Art. 4. Non ostante l'abolizione delle sostituzioni e finchè non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte o di antichità rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommesso, loro eredi od aventi causa.

» La legge speciale, di cui sopra, sarà presentata nella Sessione prossima. »

La parola è all'onorevole Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. È verissimo, come testè affermava l'ottimo Relatore dell'Ufficio Centrale, è verissimo che a me sta grandemente a cuore la conservazione delle insigni Gallerie della nuova Capitale. Ma io non rispetto meno di lui il principio e il diritto di proprietà. Sarò breve sì per l'ora tarda che nel comanda, sì pel corto tempo che rimane al Senato ad esaurire la non lieve bisogna legislativa che gli occorre di compiere.

Dirò, innanzi tutto, pochissime parole sopra un incidente mio personale; onde sono astretto a non passarvene con silenzio. Quando la prima volta fu iniziata in questo Consesso la questione dell'applicare a Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice, si avvertì dall'Ufficio Centrale che in Roma medesima nel 1848 il Corpo legislativo erasi alacramente occupato di un sì arduo soggetto, e dopo aver cercato con sommo interesse un qualche partito conciliativo confessò nell'ultimo di non saperlo rinvenire. E aggiungevasi poi da un membro del nostro Ufficio Centrale dovermi ricordare che io facea parte di quel Ministero stesso dinnanzi a cui si disputò e concluse l'abolizione dei fidecommessi.

Non nascondo che colto allora all'improvviso da quella redarguizione, risposi quello che mi parve più conveniente, e cioè che nel 48 io e gli amici miei pensavamo assai più alla indipendenza e libertà della povera Italia che a conservarle tutte quante le sue Gallerie; risposi che in quel tempo era affatto impossibile di abolire le *mani-morte* nelle provincie romane e quindi per non vedere estremamente impedita la circolazione dei capitali, occorreva largheggiare nello svincolo delle proprietà qualunque si fossero. Ma per ventura in questi giorni nell'altro ramo del Parlamento vi fu chi ebbe diligenza di pubblicare il sunto di quella discussione tenutasi in Roma, ed ho trovato ciò che ondeggiava

incerto per entro la mia memoria, e vale a dire che il mio collega Duca di Rignano, Ministro del Commercio sosteneva innanzi ai Deputati esattamente la mia opinione di studiare e studiare assai se fosse stato modo di concordare il diritto dei privati con l'utile e il decoro della Nazione.

Un'altra per me profittevole allegazione ho ritratta da quel sunto. Io l'accennerò di passata e porrò termine alla parte incidente del mio discorso. L'allegazione è una risposta indiretta che allora venne fatta ad una osservazione prodotta qui dal rispettabile Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, che non veggio in questo momento seduto co'suoi Colleghi. Egli diceva: non bisogna poi troppo affannarsi, nè travagliarsi per queste private Gallerie. Esse, è sperabile che si salveranno malgrado dello svincolo. Perocchè durante eziandio l'impero francese in Roma, e cioè quando i fidecommessi più non sussistevano, le Gallerie rimasero intatte.

Io stimo che il rispettabile Ministro fosse in questo non esattamente informato. In fatto, nella discussione più volte citata che si ebbe in Roma sul proposito, il deputato Colonna affermava « se la Camera vuol conoscere i cataloghi delle Gallerie, vedrà che gli oggetti principali d'arte che si trovano ora a Londra ecc. ecc. sono fatti con i monumenti dell'arte che si conservavano nelle Gallerie di Casa Colonna, di Casa Borghese, di Casa Albani e di altre Case di Roma. Non sussiste però quello che ha detto il Ministro di Grazia e Giustizia; perchè appunto ciò accade in quelle due epoche in cui non ci è stato il vincolo fidecommissario. »

Chiuso l'incidente, dirò qualche cosa di rincontro alle ragioni gagliardamente esposte, abilmente accumulate dall'ottimo Relatore.

Ma prima io mi reco a debito di ringraziare il signor Ministro di aver ripresentata la legge con l'aggiunta dell'articolo 4, mediante il quale credo sia stata mente di lui di soddisfare al voto espresso nell'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Lauzi che il Senato e il Ministro accettavano. E per vero, in che altro modo poteva il Ministro far ragione al detto ordine del giorno? Supponiamo che si segua il parere della maggioranza dell'Ufficio Centrale, e l'articolo 4 venga soppresso, che altro rimane al Senato salvo che pronunziare, *facta est alea*? e il mio ordine del giorno andò a cascare nel pozzo; il negozio è consumato per ogni parte.

Ma la Relazione dell'Ufficio Centrale asserisce che l'articolo è due volte incoerente: l'una con gli articoli che lo precedono, l'altra con se medesimo; perchè incomincia dal ricordare lo svincolo assoluto dei fidecommessi, poi ne interdice il godimento con iscapito grave della proprietà, o per meglio dire dei proprietari. A me, mi scusi l'ottimo Relatore, non apparisce affatto cotesta contraddizione. Perchè non sono due atti legislativi separati. Non v'è un atto che svincoli assoluta-

mente i fidecommissi ed un altro posteriore che torni parzialmente od interamente a legarli. Nulla di tutto ciò esiste. V'ha un atto solo, indiviso, con una sola disposizione e limitazione.

Io non so come taluno possa dolersi d'un diritto violato, quando non è ancora nel pieno possesso del diritto medesimo; quando la legge stessa che ne lo investe vi pone una condizione temporaria e parziale.

Noi fatto avremo con l'art. 4 (se lo accettiamo) quel medesimo che fu adempiuto per la legge delle guarentigie. Là pure si proclamava il principio generalissimo che il vincolo degli *exequatur* doveva cessare; tuttavia si soggiungeva che sarebbe stato temporalmente mantenuto.

Che cosa si afferma nell'art. 4 della legge presente? Si afferma essere generalmente abolita la istituzione dei fidecommissi, salvo che ne sono mantenuti gli effetti per le Gallerie, quanto alla inalienabilità e alla indivisibilità delle stesse. Qui pertanto vi è assoluta parità di sostanza, posto che non vi sia assoluta parità di parole.

Avvi poi questo di vantaggio, che mentre nella legge sulle guarentigie non si assegna giorno alla presentazione dell'altra legge promessa nell'art. 18, qui è pure anche assegnato il giorno ed è il più prossimo possibile, e cioè la Sessione legislativa che seguirà a questa immediatamente.

Osserva però il Relatore che tutto ciò è lavoro inutile. Se io entro bene nella sua mente, egli giudica che la legge aspettata è di natura impossibile. Come svincolare la proprietà e al tempo stesso provvedere a che le Gallerie non si vendano, non si dividano, non si disperdano?

Eh, mio Dio! lasciamo correre. Noi la dobbiamo pur vedere cotesta legge, vedere se il signor Ministro saprà trovare quello che al Relatore sembra la quadratura del circolo! Ad ogni modo, la presentazione della legge sarà, ripeto, un ottemperare al voto del Senato, il quale non credo volesse davvero davvero prescrivere al Ministro una specie di quadratura del circolo.

Considerate cotale cose, non mi sembrano molto opportuni quei tanti e sì vari danni dei proprietari che il Relatore enumerava e quella citazione di più articoli di Codice pei quali è riconosciuto ampiamente il diritto di proprietà. Perfino la Costituzione si mostra al Relatore in qualche pericolo, o per lo meno una delle sue generali disposizioni.

Ma io noto da capo che tutti i danni e le infrazioni mentovate sono suppositive, perchè sono vere solamente nel caso che sia vero e assoluto lo svincolo. Ma qui torna sempre la questione medesima: dacchè noi vogliamo sospendere parzialmente, temporalmente questo assoluto svincolo dei fidecommissi.

Quanto poi al diritto di proprietà guarentito nel generale dal nostro Statuto, io non so chi abbia al Relatore riferito che la legge da presentarsi o spoglierà affatto i proprietari delle loro collezioni, o, spogliandoli,

negherà ad essi un competente compenso. Se il Relatore conosce ciò anticipatamente, io m'arrendo e mi do per vinto. Ma io per me non indovino quali sieno per essere le determinazioni e i concetti onde il signor Ministro informerà lo schema di legge.

Fa il Relatore una ultima obbiezione, e si maraviglia che venga a proporsi di tali cose al Senato il quale è Corpo supremamente conservatore e soprattutto dei Codici e della santità d'ogni legge e d'ogni diritto.

Eh non v'ha dubbio! e mi compiaccio di sì alto ufficio del Senato. Ma egli è conservatore di tutte le belle e grandi cose e non solamente delle leggi. Egli è conservatore zelante di tutto ciò che accresce o mantiene la dignità, il decoro, la grandezza civile della Nazione. Egli conserva e tutela il diritto di proprietà, ma vuol sapere eziandio se la proprietà da che discorriamo è di natura veramente assoluta e non mai tangibile, o se non abbia qualche impegno sostanziale, qualche attinenza necessaria col pubblico, con la civiltà, con la Nazione. Il Senato è conservatore, ma forse vorrà conoscere se, abolendo compiutamente la istituzione che ha serbati incolumi infino ai dì nostri tanti tesori dell'Arte, noi non andiamo drittamente contro la intenzione manifestissima dei primi raccoglitori; è forse il Senato è quanto me' persuaso che se quei primi autori delle insigni Gallerie avessero mai sospettato che un giorno le ricchezze dell'Arte, da essi radunate con tanto sudore e dispendio, potrebbero vendere e disperse, tutti (nessuno eccettuato) le avrebbero legate piuttosto al Comune, alla Provincia, allo Stato, contentandosi che più d'una lapide ricordasse la loro munificenza verso il popolo romano.

Io prego caldamente questo Consesso di non voler sopprimere l'art. 4: secondo me, sopprimendolo, noi ci porremmo in contraddizione con noi medesimi. Abbiamo chiesto al Ministro di concordare insieme l'altro diritto e il comune interesse di gloria nazionale, ed ora vogliamo negargli il tempo e l'agio di maturare i propri pensieri intorno al proposito?

Signori Senatori, l'art. 4 non è altra cosa fuorchè una forma legale di rinnovare l'ordine del giorno già da voi approvato quasi ad unanimità.

Senatore Chiesi. Io mi associo alle cose stentatamente dette dall'onor. Senatore Mamiani, e credo anch'io che debba approvarsi l'art. 4 proposto dal Ministero. Io ho chiesto la parola non già per aggiungere osservazioni alle molte cose dette con tanta eloquenza dall'onor. preopinante, ma per valermi di un argomento che ha messo in campo or ora l'onor. Senatore Poggi, quando prese a combattere l'emendamento proposto dall'onor. Senatore Piacentini e da me appoggiato.

In sostanza, tutta l'argomentazione fatta dall'onor. Relatore contro quest'articolo è che si lede il diritto di proprietà.

Egli dice: Dal momento che questi beni sono svincolati dall'onere fidecommissario, bisogna subirne tutte le conseguenze; altrimenti violate il diritto di proprietà.

Ma l'onor. Senatore Mamiani benissimo avvertiva poco fa dicendo: Come si può dire, che il diritto di proprietà è violato, mentre il legislatore impone dei vincoli nello stesso momento in cui concede questo diritto di proprietà?

Egli ha addotto una ragione veramente giuridica! Infatti, che cosa diceva l'on. Senatore Poggi, quando combatteva la proposta Piacentini?

Diceva: Il possessore del fidecommesso, è vero, non è un semplice usufruttuario; ha il dominio dei beni; ma non ne ha la libera disponibilità. Il legislatore gli accorda la libera disponibilità sulla metà dei beni; è un dono, che gli fa il legislatore: dev'esserne contento!

L'onor. Poggi diceva ancora: I futuri chiamati non avevano che una lontana speranza, una aspettativa: devono ora benessere contenti, se il legislatore, di suo arbitrio, senza badare alle intenzioni del fondatore, ha pure voluto dare loro la proprietà e la disponibilità di una metà di questi beni.

Ora, se l'argomento dell'onor. Senatore Poggi valeva quando combatteva la proposta Piacentini, io dico deve valere anche contro di lui in difesa dell'art. 4 del progetto.

E in fatti: il possessore del fidecommesso non ha attualmente la libera disponibilità dei beni: lo ha detto l'onor. Senatore Poggi; ed è questa una verità incontestabile; il Legislatore gli dà ora la metà dei beni in piena ed assoluta proprietà; ma, mentre gli fa questa concessione, nel momento stesso, che gli fa il dono, gli mette anche un vincolo temporario, e gli lo mette per gravissime ragioni d'ordine pubblico, che interessano alla gloria e alla dignità di tutta la nazione.

Così quanto ai futuri chiamati: a questi pure il legislatore dà la metà dei beni, a cui non avevano diritto; essi per ciò realizzano una speranza, una aspettativa che forse non si sarebbe mai realizzata. Ora, quando il legislatore accorda loro questa metà dei beni in proprietà, può ben porvi un vincolo temporaneo in omaggio a un grande interesse nazionale.

Il legislatore si fa in certo modo donatore, diceva testè l'onorevole Senatore Poggi sì rispetto al fidecommissario possessore il quale acquista la libera disponibilità della metà dei beni, sì rispetto ai primi chiamati, i quali godranno in piena ed assoluta proprietà la metà dei beni sui quali non avevano nessun diritto, ma una semplice speranza e aspettativa.

Se ciò è vero, come è verissimo, il legislatore dunque non offende menomamente il diritto di proprietà; imperocchè nel momento medesimo che si fa donatore, impone un vincolo temporaneo alla libera disponibilità dell'assegnato dominio per ragioni di un grande interesse nazionale.

Io credo quindi che questo articolo quarto possa essere approvato e che per nulla offenda il diritto sacro di proprietà. Per conseguenza io confido che

l'onorevole Relatore, il quale nella seduta del 28 aprile 1869, quando si discuteva la legge relativa alla Banca di San Marino della Scala, sostenne e difese con tanto zelo ed eloquenza l'interesse dei monumenti italiani, vorrà ancora, messo da banda ogni scrupolo giuridico, votare questo articolo del Ministero, il quale non ha altro scopo che di lasciare impregiudicata per un breve periodo di tempo una gravissima questione d'interesse nazionale.

Senatore Conforti. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Ho dimandata la parola per fare una dichiarazione.

Nel seno dell'Ufficio Centrale ho portata opinione che dovesse adottarsi l'articolo votato dall'altro Ramo del Parlamento.

Le ragioni che determinarono la maggioranza della Commissione a non adottare questo articolo, sono molteplici, ma fra le altre vi ha questa:

Si crede in primo luogo che le parole *si presenterà nella prossima sessione* una legge non vogliono già significare che la prossima sessione sia quella che si aprirà a novembre dopo la proroga, ma un tempo indeterminato; temono cioè che la presentazione di questo progetto di legge sia rimandata alle calende greche, e resti questo vincolo che è posto sopra gli oggetti d'arte, mentre sono svincolati i beni fidecommissari.

Ma io rispondo che lo scetticismo sta bene fino a un certo punto; portarlo però tant'alto è lo stesso, che voler negare le cose che hanno tutta la probabilità del successo.

D'altra parte, quando il Ministero lo promette, e quando, ove lo vuole il Parlamento, tutti i Senatori e Deputati hanno diritto di presentare progetti per iniziativa parlamentare, a me pare che questi dubbi non abbiano alcuna consistenza. Ma si dice: mentre voi svincolate i beni fidecommissari, mettete un vincolo sopra le Gallerie ed i Musei: questa è una grave contraddizione. Io credo che contraddizione non vi sia, perchè l'articolo 4 non fa che semplicemente sospendere l'attuazione dello svincolo completo: secondo la legge che ora si discute in Senato, essa non è che una semplice sospensione. E per qual ragione questa sospensione? per una causa d'immensa e pubblica utilità.

Io dichiaro al Senato che, allorchando sono stato in Francia ed in Inghilterra, mi sono consolato nel vedere i capolavori dell'arte italiana: quando ho veduto i cartoni di Raffaello e gli arazzi di Mantegna, ho detto: l'Italia fu sempre viva nella memoria degli uomini, per mezzo delle arti sue stupende quantunque fosse rimasa per secoli distesa sulla bara mortuaria, non contando più come Nazione.

Nonostante la mia soddisfazione nel vedere l'Italia rappresentata splendidamente all'estero per mezzo de' suoi capolavori, ardentemente desiderai che ritornassero alla madre Patria.

Ma si dice: con l'articolo quarto si offende il diritto di proprietà. E lo Stato non è nulla forse? La società, la nazione non sono superiori a certa determinate convenzioni? E che, non si offende forse il diritto di proprietà quando per causa d'utilità pubblica si fa l'espropriazione forzata? Si offende il diritto di proprietà, perchè si costringe il proprietario a smettere il suo immobile per causa di pubblica utilità. Se ci sono diritti sicuri al mondo sono i diritti della persona, della libertà. Ebbene per causa di utilità pubblica non si sospendono le pubbliche libertà, che pur sono tanto care all'uomo?

I miei Colleghi dell'Ufficio Centrale sono i puritani del diritto. Ma nel caso presente non si offende menomamente il diritto, imperocchè, ripeto, si tratta di una semplice sospensione, la quale cesserà con la nuova legge che sarà presentata allorchè sarà convocato il Parlamento.

Non veggono poi gli onorevoli signori dell'Ufficio Centrale, che se per avventura si rigetta quest'articolo rimangono i vincoli fidecommissari, la legge non avrà luogo e quindi la proprietà nella provincia romana non acquisterà quella libertà che è tanto necessaria al commercio.

Per queste ragioni spero che il Senato voterà l'articolo 4 che si trova nel presente progetto di legge.

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Mi è necessario render conto al Senato degli studii che si sono intrapresi, dopochè l'ordine del giorno che l'onorevole Mamiani ha ricordato, e che tutti conoscono, mi impose il compito di trovar modo onde con disposizioni legislative si curasse la conservazione degli oggetti d'arte e d'antichità, che sono una gloriosa dote dell'Italia nostra, e se ne impedisca la dispersione e la esportazione all'estero.

A quest'uopo io avrei già tracciato uno schema di legge fondato sul concetto della prelazione, che parmi una delle forme più convenienti con cui può esplicarsi il diritto della espropriazione a titolo di pubblica utilità.

A presentare questo progetto di legge io avrei già fin d'ora la debita autorizzazione, tanto più ch'io già ho consultato uomini competentissimi nella materia, e fra gli altri alcuni onorevoli Senatori, e lo stesso Relatore della legge attuale. Ma debbo confessare che, ristudiata alla Camera la questione delle fondazioni artistiche e scientifiche annesse a molti fidecommissi romani, le difficoltà mi crebbero fra le mani. Nè io attualmente arrischierei il mio progetto di legge che riguardava più specialmente le discipline per regolare l'esportazione degli oggetti d'arte e di storia patria, senza molte aggiunte, e senza pormi d'accordo col mio onorevole Collega il Guardasigilli. Imperocchè dopo le gravi discussioni che nei due rami

del Parlamento mostrarono i diversi aspetti della questione, non trattasi ora più soltanto di procurare la conservazione degli oggetti, ma sibbene di studiare se nella costituzione dei fidecommissi romani non vi siano condizioni speciali, onde possa il legislatore riconoscere che annesse, ma non confuse coi fidecommissi, siano state istituite sotto una forma o sotto un'altra, vere fondazioni a pubblico servizio, e che hanno per se stesse, e non pigliano dai fidecommissi, che ora si vogliono sciogliere, un proprio carattere di perpetuità.

Questo è il nuovo tema che mi era dato a risolvere dopo le seguite rivelazioni di fatti singolari che si connettono colla istituzione dei fidecommissi romani; ed io confesso che, quantunque non creda che codesto tema storico e giuridico sia proprio la quadratura del cerchio, nondimeno lo giudico un problema non solo importantissimo per le conseguenze, ma complicato e difficile per la natura complessa e singolare dei fatti.

I signori Senatori devono riflettere che, se dove credere ad un elenco, che fu compilato con molta cura nell'antico Stato romano, esistevano 166 fidecommissi, fondati da famiglie magnatizie, tra le quali non sono in piccolo numero quelle che ebbero intime relazioni coi Sommi Pontefici, anzi molte ponno a dirittura chiamarsi casati o dinastie papali. Avuto l'elenco di codesti fidecommissi, io posi ogni cura per raccogliere, e non era cosa agevole, tutti gli atti d'istituzione, i titoli costitutivi, i Brevi pontificii di autorizzazione, nei quali doveva cercarsi la vera espressione della volontà dei fondatori, delle intenzioni sovrane, delle relazioni tra codesti principati domestici e il principato politico, e dello studio dei quali soltanto poteva determinarsi se e quando sotto forma d'appendici e di aggiunte ai fidecommissi principeschi si potessero riconoscere vere fondazioni e istituzioni d'onore e d'interesse pubblico.

Il Senato comprenderà facilmente che codesto non è lavoro da potersi condurre a fine in poche settimane. E sebbene io mi sia aiutato con tutti gli argomenti, sebbene io abbia fatto trarre copia di moltissimi atti dagli archivi pubblici e dai notarili, sebbene io abbia preso ogni cura di consultare le moltissime opere che si hanno intorno alla costituzione di Roma pontificia e del Principato civile delle Casate romane (nel quale studio mi valse soprattutto de' libri pubblicati un secolo o due fa, e che, senza prevenzioni e senza odio, esprimono l'opinione pubblica degli studiosi e degli uomini colti di quel tempo intorno al carattere delle fondazioni che le grandi famiglie romane istituivano nella città eterna a gloria del loro nome e a vantaggio del pubblico), sebbene, dico, io non abbia fatto ogni sforzo per farmi un'idea della materia, ancora non oserei risolvermi a darne giudizio terminativo.

Dall'esame fin qui fatto mi par nondimeno di poter affermare che le fondazioni accoppiate e per così

dire appoggiate ai fidecommissi in Roma, hanno tre forme diverse.

V'ha istituzioni, che pure appoggiandosi, e quasi direi, abbinandosi ai fidecommissi gentilizi, dai quali, nella mente de' fondatori, avrebbero preso maggior consistenza e solidità, reggono però da se stesse, avendo una dipendenza dalle famiglie fidecommissarie piuttosto onoraria che sostanziale. Così v'è una celebre Biblioteca posta sotto la dipendenza d'un'illustre casa, da cui essa piglia il nome, e che è obbligata a spesarla e mantenerla; Biblioteca, che ebbe dal suo fondatore regolamenti d'orario e di servizio pubblico, e fino l'indicazione delle persone e dei Corpi morali che devono sorvegliare l'esecuzione dei regolamenti.

Vi sono altre fondazioni annesse ai fidecommissi, in cui l'istituzione speciale e separata non è così esplicita come nel caso precedente, caso per cui forse i tribunali stessi, anche senza provvedimenti speciali di legge, provveder-bbero. Dico forse, perchè tutti sanno che la materia non è ben definita, e la legge, non abbastanza esplicita, lascia luogo a dubbiose contestazioni. Tutti sanno che attualmente si agita una celebre lite, che in sostanza versa su questo punto: se possa considerarsi come valido il legato d'una cosa, la quale per volontà del testatore venga vincolata a perpetuità in servizio pubblico.

Di questa maniera di litigii ne potranno nascer molti, se, nello scioglimento dei fidecommissi romani, il legislatore non sarà avveduto ed esplicito nelle sue disposizioni.

Ma tornando alle seconda forma delle istituzioni accoppiate ai fidecommissi romani, ve n'ha, che non hanno per fondamento un proprio atto legale e notarile, ma invece sono quasi per bando pubblico caratterizzate con una solennità, che se non è strettamente legale, è però storica e politica. Tale è il caso di quella celebratissima Villa, di cui io toccai un cenno nel discorrere questo tema nell'altro ramo del Parlamento, dove un'iscrizione elegantissima posta all'ingresso dichiarava quei luoghi di delizie aperti al pubblico, salve alcune restrizioni, che accennavano non ad esclusione, ma a raccomandazione delle regole del galateo.

L'iscrizione che era posta sulla Villa Borghese, e che annunciava la liberalità di quella illustre famiglia, e il suo desiderio di gratificarsi il popolo romano, se non costituisce un'atto strettamente legale, può essere considerato come un fatto, che ha da quasi tre secoli autorizzato e dato principio ad una rivivita in vantaggio del pubblico.

Badino, onorevoli Senatori, ch'io esponendo ora i vari aspetti della questione, e i casi diversi che mi parvero presentarsi nelle varie origini e nella natura di codeste appendici fidecommissarie, non ho menomamente in animo di accennare ad una piuttosto che ad un'altra risoluzione; che sarebbe invero cosa sconveniente e inopportuna. Io qui non ricordo che il

vario atteggiamento dei fatti, che mi occorre di studiare.

E così devo accennare una terza forma delle fondazioni fidecommissarie, che paiono distinguersi dal fidecommissio ordinario e consueto. V'hanno casi, in cui il fondatore accoppiò al fidecommissio una istituzione di studio, o una raccolta di libri e di antichità, esprimendo bensì la sua risoluta volontà, che la raccolta si conservasse perpetua, indivisibile, inalienabile, e facendone carico e precetto ai suoi successori, ma senza menzionare esplicitamente l'uso pubblico della raccolta. In questo caso i fondatori considerarono le raccolte, le quadre, le biblioteche in un modo assoluto e subiettivo, senza esprimere altro fine, che la conservazione e la perpetuità della fondazione.

Ma certo, che i musei e le biblioteche hanno per iscopo la conservazione e l'aumento della pubblica coltura: e l'averle fondate con intento di perpetuità, e di indivisibilità mostra come i fondatori si propossero di mantenere e conservare a vantaggio degli studi codeste istituzioni, dando loro, coll'assegnarvi bibliotecari, e indicare i modi di conservazione, una specie di personalità distinta e inconfondibile cogli altri enti comuni, che costituivano il volgare fidecommissio.

Fra sì grande varietà di forme, d'intenzioni, di origini io non so ancora se sarà possibile pigliar un partito risolutivo e stabilire alcuni principii semplici e feconci.

Voi avete veduto che si sollevano dubbi e si agitano liti anche sulla possibilità di disposizioni testamentarie a favore del pubblico, sulle quali non si sarebbe immaginato che potesse nascer dubbio. Voi sapete che v'ha scrittori riputatissimi i quali vogliono che ogni preziosità e antichità storica, trovata in un fondo, sia di ragione privata del proprietario, ed altri che propugnano essere il Pubblico vero proprietario delle cose antiche, che si rinvenziono nel territorio nazionale. Voi sapete, che le origini stesse delle raccolte e delle biblioteche romane hanno agli occhi di molti, un carattere specialissimo, come quelle che la più parte furono il frutto della propollenza delle case principesche e della liberalità dei pontefici, i quali raccoglievano le anticaglie di Roma e le ponevano ad ornamento e a ricchezza dei palazzi delle loro famiglie.

Il Senato comprenderà che conviene in questa materia procedere avvisati, e a ragion veduta, o meglio, a fatti studiati. Non chiedo tempo soverchio, e che possa parere una proroga artificiosa; anzi prendo impegno di presentare uno schema di legge al riaprirsi della Sessione. Spero che troverò modo di risolvere la questione.

Ma in ogni caso il Senato risolverà. Intanto io potrei fin d'ora presentare come prima parte, lo schema di legge che ho in pronto intorno alle discipline proibitive

o limitative della vendita degli oggetti di belle arti all'estero.

Quando il Senato avrà davanti a sé, e sarà tra pochi mesi, il progetto compiuto, potrà risolvere a suo senno. Con queste dichiarazioni, spero, perderà ogni forza l'obbietto principale che si fa all'articolo quarto, quasi che in esso, si sia voluto nascondere un'insidia, e ottenere l'intento di rimandare a tempo indefinito la risoluzione di un problema che, rimanendo lungamente sospeso, porterebbe grave nocimento agli interessi dei chiamati alla successione fidecommissaria.

Del resto io non intendo metter bocca nella questione giuridica, che il mio collega il Ministro Guardasigilli tratterà colla consueta sua dottrina. Io voglio dire solamente che quando mi fosse dimostrato quello che il Relatore dell'Ufficio ha rigidamente asserito, che cioè ammettendo la sospensione portata dall'art. 4 votato dalla Camera dei Deputati, si venisse ad offendere quella legge suprema del rispetto alla proprietà che è il cardine della società umana, appunto perchè la proprietà, nell'ordine economico, è l'estrinsecazione della personalità e della libertà individuale, io per primo, cancellerei l'art. 4, per quanto gravi ne potessero essere le conseguenze per gli studi e per l'arte.

In questo caso saprei dire, coi vecchi giureconsulti: *fat iustitia et pereat mundus*. Ma in verità, per quanto io ci abbia pensato, non ho potuto persuermi, come il ritardo frapposto dall'art. 4 all'applicazione delle conseguenze materiali dello svincolo dei fidecommissi, per quello che riguarda le appendici fidecommissarie, le quali forse hanno consistenza ed esistenza propria e distinta, e che in ogni modo per supremo interesse nazionale, e in conformità alle intenzioni dei fondatori, vogliono, almeno in alcuna parte, conservare a pubblico servizio, non ho potuto, ripeto, persuadermi come questo ritardo, che non offende nessun diritto, anzi che è diretto a salvarli tutti, e a metterli tutti in accordo, possa credersi offensivo ai grandi principii della proprietà.

Fatta questa dichiarazione, io pongo fine al mio breve discorso, pregando al postutto il Senato a voler riflettere, che cancellando l'art. 4, si verrebbe, almeno per ora, a respingere la legge, o quanto meno a ritardarne i benefici inestimabili per chi sa quanto tempo, e certo per un tempo assai più remoto di quello che si chiederebbe perchè venisse sciolta la riserva contenuta nell'articolo 4.

Presidente. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Io devo purgare l'Ufficio Centrale dai rimproveri che gli sono stati fatti da più parti, di avere cioè sostenuto un sofisma e di aver creduto che sino offesi i principii fondamentali del nostro diritto pubblico e privato, mentre in verità questi principii non sono offesi; ci vennero altresì indirizzate parole molto amare quasi che noi non avessimo tenuto conto dell'interesse pubblico.

Rispondo innanzi tutto all'onorevole Mamiani, il quale voleva far credere al Senato che nelle disposizioni contenute nell'articolo 4 non si tratta di altro se non che di una proroga del vincolo fidecommissario, che, se in verità l'articolo 4 mantenesse ancora per qualche tempo il vincolo fidecommissario, ristretto a questa specie di mobili per quali la legge pontificia aveva permesso di istituire fidecommissi addizionali agli immobili, noi non avremmo veruna ragione di dolercene.

L'onorevole Senatore avrà sentito dianzi che io nel parlare della prima questione, ho chiaramente e palesemente fatto intendere al Senato che se si fosse voluto riformare oggi la legge a seconda dei desiderii espressi nella petizione a noi presentata, vi sarebbe stato un modo di studiare e preparare con comodo la legge diretta a conservare le collezioni artistiche e scientifiche, che è nel desiderio di tutti, senza offendere nessun principio; e questo modo consisteva nel sciogliere fin d'ora il vincolo fidecommissario sugli immobili a favore dei possessori attuali e prorogare la durata del vincolo sui mobili.

Ma questa disposizione non si contiene nell'articolo 4.

L'articolo 4 dichiara risoluto, anche sugli oggetti di arte sulle gallerie e biblioteche, il fidecommissato, repartisce fin d'ora la proprietà di questi beni fra il primo chiamato che sarà nato e concepito al giorno della legge e l'attuale possessore.

Il fidecommissato dunque è intieramente abolito, non è mantenuto; se si rispettava ancora per qualche tempo nessun male; perchè questa istituzione apparteneva al passato, non si creava oggi in onta del nuovo diritto. Ma invece cosa si è fatto? Dopo avere sciolto il vincolo fidecommissario, si è imposto su quelli oggetti assegnati a due diverse persone, un vincolo tutto nuovo, che ne proibisce la divisione e l'alienazione. E questo vincolo non si ricongiunge con l'antico, non trae la sua origine dal testamento, che il legislatore ha voluto abolire, ma è una cosa nuova e diversa, la quale per esser giustificata dovrebbe trovare la sua ragione giuridica, la sua ragione d'essere nelle leggi presenti che ci governano.

Ora le leggi presenti del diritto comune, quelli sono quelle del Codice civile, ci dicono che non è permesso vincolare la proprietà altrui, nè diminuirne l'uso, nè togliere il diritto di disporre se non mediante prezzo, vale a dire pagandone l'indennità.

Questo non è un principio di nostra invenzione ma è un principio proclamato dallo Statuto, ed attuato in tutta l'Italia, dove il codice è in vigore, e le disposizioni transitorie attuali sono appunto richiamate ad estenderlo anche alla Provincia romana. Perchè dunque glielo togliete ai Romani? Perché li mettete in una condizione eccezionale? Quale è la ragione per farlo, e di continuare questo vincolo per un tempo indeterminato?

Si ha un bel dire che il vincolo durerà poco; ma

chi lo sa quanto durerà! È già per se stesso un'offesa al diritto di proprietà, il che basterebbe per respingerlo. Nè io mi lamentavo come sembra aver creduto l'onorevole Senatore Mamiani, che la offesa della proprietà la concepissi possibile nella legge nuova che sarà fatta, è nell'art. 4, tale quale giace, che io trovo il vincolo e l'offesa alla proprietà, perchè vi è impedito ai proprietari di disporre, e di alienare queste collezioni (nel Regno s'intende, perchè le leggi presenti impediscono la sortita dal Regno) e di farne quel conto che meglio credono. La cosa, si ripete, è di breve durata non si tratta che di aspettare alla nuova sessione. Ma la prossima sessione potrà non cominciare a novembre, giacchè vi è molto da fare per la sessione presente essendoci anche da discutere il bilancio.

E quando la legge è presentata, non vuol dire mica che sia accettata.

Se si vuole veramente studiare la risoluzione di un problema che con senso d'ironia, l'onorevole Mamiani, chiamava della quadratura del circolo, e che io chiamo tale con senso di verità, vale a dire di conciliare l'interesse del proprietario coll'interesse del pubblico, senza dare alcun compenso al primo, credo che si dovrà sudar molto per compilare la legge, rimandandola di sessione in sessione, e non si troverà mai la soluzione, perchè vogliasi o no, nel nostro diritto pubblico e privato non vi sono che o proprietà Comunali, o proprietà dello Stato, o proprietà dei privati, e se queste si vogliono menomare nella più piccola parte bisogna indennizzare; senza l'indennità voi non potete obbligare gli altri a tenere a disposizione del pubblico delle proprietà che per tutti gli altri cittadini sarebbero liberamente disponibili.

A me fa dispiacere (e questo giova a parer mio a confermare i timori dell'Ufficio Centrale) di avere sentito l'onorevole Ministro d'Istruzione Pubblica parlarci di tre categorie nelle quali si trovano queste collezioni in ordine ai fidecommissi. Egli ne ha espone chiaramente le differenze, e pare che sia inclinato a credere che la legge nuova possa definire qualche cosa su questo proposito.

Io credo, Signori, che la strada che prenderemmo potrebbe essere molto sdruciolevole e pericolosa, e che occupandosi a definire quali siano le collezioni riservate al pubblico e quali no non faremmo opera di legislatori, ma potremmo invadere le attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Tutto quello che può farsi in ordine ai fidecommissi, di tal genere, è di lasciare ai tribunali il determinare quali siano i diritti del pubblico.

Guai a noi se si volesse con una legge risolvere delle quistioni che i tribunali possono e devono decidere colla legge comune! Guai se dovesse intervenire il legislatore a definire diritti che potrebbero essere dubbii, e ridursi a semplice utilità offerte al pubblico dai testatori, perfino che durino certe condi-

zioni di cose, ma senza dare alcun azione al pubblico per pretenderle sempre e gratuitamente.

Sarebbe un sistema nuovo.

L'indicazione di cui parlò l'onorevole Ministro la faranno i tribunali; essi sentiranno le parti interessate e la definiranno secondo i casi; ma guardiamoci dal introdurre in una legge speciale le norme, secondo, le quali dietro l'esame fatto delle singole istituzioni fidecommissarie si debba decidere che alcune collezioni appartengono per l'uso o per la proprietà al pubblico, e che altre sono di proprietà privata. Noi usciremmo dalle nostre attribuzioni.

Che se s'intende di voler riservare i diritti che il pubblico può avere sopra alcune di queste collezioni noi non abbiamo bisogno dell'articolo 4, vi è l'articolo terzo che provvede largamente sebbene non ve ne fosse bisogno.

L'articolo terzo dice: « I diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico sono mantenuti. »

Laonde per questo lato non c'è pericolo, non ci è bisogno di dichiarare inalienabili le collezioni sciolte dal fidecommissi. Gli interessati facciano una protesta avanti ai tribunali, ed impediscano che i proprietari dispongano delle medesime.

Ma non conviene seguire la via cui alludeva l'onorevole Ministro. Altri pericoli a cui si possa oviare, si rimuoveranno con la legge che proibirà l'uscita dallo Stato degli oggetti d'arte, prima che questi abbia esercitato il diritto di prelazione.

Questo diritto di prelazione potrà essere accompagnato da condizioni che impediscano che i venditori esagerino il prezzo, pretendendo un prezzo come si dice di affezione. Tuttociò si potrà fare, ma pretendere che la legge infranga il diritto di proprietà privata senza indennizzare tutte le volte che essa stima di avocare a sé o l'uso, o la proprietà di quelle glorie artistiche che costituiscono il patrimonio di diverse famiglie, è un pretendere cosa contraria ad ogni principio di civile giustizia.

E qui mi fa specie che l'onorevole Senatore Conforti ci parlasse del diritto di espropriazione. Ma che cosa abbiamo detto noi? Abbiamo detto che la proprietà privata può essere espropriata quando l'interesse pubblico lo esiga, e può esserne espropriato anche l'uso soltanto, come si fa spesse volte nei terreni che si destinano alla costruzione delle strade ferrate, ma a condizione di pagarne l'indennità, noi non abbiamo parlato in senso opposto ad esso. Quando egli parla di espropriazione per utilità pubblica viene nelle nostre idee, quindi se non ha altro argomento in appoggio della sua opinione, mi permetta l'onorevole Senatore Conforti, ritorni con noi, e voti la soppressione di quest'articolo 4 che dichiara inalienabile sia pur temporaneamente la proprietà altrui, e non offre alcun compenso.

L'onorevole Senatore Chiesi parlava dell'interesse che altra volta ho mostrato per la conservazione

degli oggetti d'arte. Quest'interesse lo sento ancora ma più dell'amor dell'arte, mi preme il rispetto alle cose altrui. E non bisogna poi credere che se non ci fosse quest'articolo, sarebbe la fine del mondo.

È mestieri supporre che accadrà a Roma quello che accadde in altre parti d'Italia, vale a dire che sciolti i fidecommissi alcuni proprietari conservarono presso di loro quello che hanno potuto, altri generosi hanno fatto dono al Comune ovvero alle Gallerie pubbliche di queste glorie nazionali, altri infine si sono trovati in condizione di dover vendere qualche oggetto prezioso, e non han mancato di offrirlo prima al Governo; lo stesso seguirà in Roma.

Quindi l'Ufficio Centrale insiste nel dichiarare che la disposizione dell'articolo 4, è una disposizione anormale, che offende diritti che spettano a tutti i cittadini, che non vi è nessuna ragione di temere, perchè le leggi in vigore impediscono l'uscita dei monumenti artistici dallo Stato, e l'articolo 5, le mantiene in vigore e che per conseguenza il creare ora una disposizione vincolatoria dopo avere prosciolti l'antico fidecommissi, unicamente per pigliar tempo di fare una legge generale che non può essere altro che una legge di prelazione o del Governo, o dei Comuni in caso di vendita, a noi pare che non abbia ragione di essere.

Il Senato finora ha creduto di dovere star fermo nei principii, perchè un primo passo fatto per una cattiva via può condurre a farne degli altri più gravi in seguito, quali sarebbero per esempio quelli di prendere a decidere in via legislativa le questioni di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria. Voglia ancora in questa occasione star fermo nei suoi precedenti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Al punto in cui è giunta la discussione, io potrei fare a meno di occupare ulteriormente il Senato sopra questa questione. Ciò non pertanto, siccome nella relazione della Giunta, questa disposizione di legge, che il Ministero non propose, ma che accettò di buon grado, è stata attaccata come incostituzionale, come violatrice del diritto di proprietà, tollererà il Senato che il Ministro di Grazia e Giustizia dica qualche parola per giustificarsi di avere accettata la proposta che io raccomando ora al suffragio del Senato.

Come è sorto quest'articolo? Quale ne è lo scopo? Signori, ricordate che una delle preoccupazioni più gravi, che sorse in ogni animo italiano, quando si parlò dello scioglimento dei fidecommissi nella Provincia romana, fu appunto il pericolo che, colla soluzione di questi vincoli fidecommissarii, andassero disperse le gallerie dei quadri ed oggetti d'arte quivi raccolti, ed antica gloria nazionale.

Quando il Senato votò la prima volta questa legge, dominato da tale preoccupazione, senza trovare allora

un mezzo per rimediarsi, deliberava un ordine del giorno col quale esprimeva la fiducia che il Governo o l'iniziativa parlamentare, avrebbero proposto i più opportuni provvedimenti legislativi per la conservazione delle raccolte artistiche senza ledere i diritti di proprietà.

In seguito all'approvazione di quest'ordine del giorno si potevano seguire due vie. O omettere ogni provvedimento, o risolvere definitivamente la questione.

Però, a lottando il primo partito, si andava incontro al pericolo che si voleva evitare; si poneva in non cale quella raccomandazione che il Senato aveva fatto al Governo, e, dopo averla accettata, si cadeva nell'inconsequenza di respingere le proposte che venivano fatte per recarla in atto.

Rimaneva dunque il secondo partito. Due erano le proposte presentate: tendeva l'una a dichiarare le collezioni di quadri, di oggetti d'arti, e di scienze in Roma come un ente speciale, avente una natura propria, e che doveva essere conservato come tale: mirava l'altra a farle dichiarare proprietà pubblica dello Stato.

Queste proposte erano troppo gravi; e ben comprende il Senato che il Ministero non poteva accettarle.

La mancanza dei documenti, la ristrettezza del tempo, e la difficoltà stessa della questione che, come disse argutamente il mio Collega della Pubblica Istruzione, può considerarsi come un mare tuttora inesplorato, impedivano d'accettare qualunque proposta che contenesse in sé una soluzione definitiva; ma consigliavano a preferire un temperamento che, senza ledere il diritto di proprietà, riuscisse allo scopo di conservare queste collezioni di gloria italiana e ad impedire che fossero sperperate e disperse.

Due maniere si presentavano allora per venire alla soluzione di questo problema, l'una conforme a quella accennata testè dall'onorevole Poggi, l'altra che fu proposta dalla Camera ed accettata dal Ministero.

L'onor. Senatore Poggi suggerisce di dichiarare lo scioglimento dei fidecommissi dei beni immobili e di sospendere quello dei beni mobili.

Creda l'onor. Senatore Poggi che il sistema da lui proposto non era sfuggito neppure a me, e l'onor. Senatore Piacentini ne può far fede.

Se però l'onor. Senatore Poggi si soffermerà un istante a considerare la sua proposta, dovrà riconoscere che essa racchiude in sé un concetto erroneo ed ingiusto. Lo svincolare un fidecommissi in periodi diversi trarrebbe seco l'eventualità di devolvere a persone diverse la quota riservata al primo chiamato. Il primo chiamato d'oggi potrebbe essere possessore del fidecommissi domani, o per la sopravvenienza di prole, aver perduto anche la qualità che oggi lo renderebbe partecipe dei vantaggi derivanti dallo scioglimento del vincolo fidecommissario.

L'indugio stesso nel presentare la legge, o il ritardo nel votarla potrebbe togliere agli uni per dare agli altri, e, facendo dipendere da una condizione quasi

potestativa il tempo dello scioglimento di una parte del fidecommesso, recare gravissime perturbazioni nei diritti e nelle legittime aspettative dei chiamati.

A noi non rimaneva quindi che proclamare ogni lo scioglimento del fidecommesso nell'attuale possessore, determinare oggi la persona del primo chiamato che deve partecipare ai vantaggi derivanti dallo svincolo del fidecommesso, e riservare ad una legge posteriore lo studio di quei vincoli che possono valere a conservare all'Italia le collezioni degli oggetti d'arte che rimarrebbero intanto inalienabili ed indivise.

Accogliendo questo concetto si è egli violato il diritto di proprietà?

Forse avrebbe potuto apparire fondata questa accusa se si fosse trattato, come diceva l'onorevole Mamiani, di una proprietà libera, assoluta sino da questo giorno. Ma quando si tratta di proprietà vincolata che la legge vuole svincolare, nulla impedisce, che essa lo faccia sotto una condizione, senza che la condizione stessa possa considerarsi in qualsiasi maniera lesiva del diritto di proprietà, specialmente quando si limita a sospendere, per eminenti ragioni di pubblico interesse, gli effetti dello svincolo.

Ma è egli poi vero che il diritto di proprietà sia così assoluto che non possa essere limitato dalla legge? Chi non ricorda che se la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nel modo il più assoluto, vi ha pure l'eccezione, che non se ne faccia un uso contrario alla legge?

Chi non ricorda che se è principio generale che nessuno può essere obbligato a rimanere in comunione, l'art. 984 del Codice Civile permette nondimeno che il testatore possa disporre che la sua proprietà non sia divisa tra i figli minori se non un anno dopo che siano diventati maggiorenni?

Quale accusa può farsi alla legge se, per una ragione evidente di pubblica utilità sciogliendo i vincoli fidecommissari, dice: voi che ieri non eravate proprietari, voi che non potevate disporre dei vostri beni, avrete facoltà di disporne per l'avvenire: solo vi è inibito di poterli distrarre e alienare, sino a che una legge speciale abbia determinati i modi e le condizioni colle quali potete esercitare il vostro diritto?

Forse si teme che tale sia la difficoltà dell'argomento da ritardare di soverchio questa legge?

Io non lo credo.

Ma ad ogni modo, quando, riconvocato il Parlamento, il Governo non presentasse questo progetto di legge, chi impedirebbe ad uno di Voi, signori Senatori, di valervi a quest'uopo del diritto di iniziativa che vi spetta?

Nessun diritto a qualunque essendo violato, e non trattandosi che di una sospensione temporanea, spero che il Senato vorrà approvare questa proposta anche in omaggio a quel culto delle arti che qui principalmente ebbe sede, e che costituisce una delle più preziose glorie nazionali.

Presidente. Ora la parola spetterebbe al Senatore Pasqui, ma io lo prego ad osservare se, visto come venne dottamente e minutamente sviluppata e trattata la questione, e attesa anche l'ora tarda, non gli convenga rinunciarvi.

Senatore Pasqui. Vi rinuncio di buon grado.

Presidente. Si procederà dunque alla votazione dell'articolo 4°, ritenendo che non si mette mai ai voti la soppressione di un articolo.

Chi approva l'art. 4°, voglia sorgere.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 5.

« Finchè non sia provveduto con legge generale continueranno ad aver vigore le leggi e i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte. »

Se non si domanda la parola su quest'articolo lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si procederà alla votazione per squittinio segreto di questo progetto di legge insieme ad altri precedentemente discussi. Intanto, stante l'ora tarda, credo bene di rinviare la seduta a domani non più alle due, ma al tocco, anticipando così d'alquanto le nostre riunioni per la ragione, che ognuno dei Senatori facilmente comprende, cioè la strettezza del tempo. Prego quindi i Signori Senatori ad intervenire all'ora fissata per potere in tempo fornire il compito che ci rimane.

Intanto avverto il Senato che domani sarà continuato l'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).